

## DCCXVIII. SEDUTA

## GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 28449
<b>Disegni di legge:</b>	
(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) . . . . .	28450
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) . . . . .	28450
(Trasmissione) . . . . .	28449
(Presentazione) . . . . .	28451
(Reelezione da parte di Commissione permanente) . . . . .	28451
(Rimessione all'Assemblea) . . . . .	28451
<b>Disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714) (Seguito della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	28451, 28452, 28464, 28481, 28494
ORIGLIA . . . . .	28452, 28454, 28463
PARATORE . . . . .	28452, 28465, 28482, 28501
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i> . . . . .	28452, <i>passim</i> 28503
TAFURI, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	28453, <i>passim</i> 28503
DE LUCA . . . . .	28453, <i>passim</i> 28491
FORTUNATI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	28454, <i>passim</i> 28500
TARTUFOLI . . . . .	28464
DI ROCCO . . . . .	28468
BARACCO . . . . .	28469
CERRUTI . . . . .	28475, 28498
LOVERA . . . . .	28476, 28479, 28497
RIZZO Giambattista . . . . .	28481
CARELLI . . . . .	28482
DONATI . . . . .	28487, 28488
LEPORE . . . . .	28487, 28494, 28495, 28496

RISORI . . . . .	Pag. 28490, 28495
BRAITENBERG . . . . .	28491
TOMÈ . . . . .	28494
PASQUINI . . . . .	28499, 28504
FAZIO . . . . .	28502, 28503

Interrogazioni (Annunzio) . . . . . 28505

La seduta è aperta alle ore 16.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ottani per giorni 3, Sacco per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Trasmissione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani » (2018);

« Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi disciplinati dal decreto-legge 14 aprile 1948, n. 496 » (2019);

« Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti » (2020).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Deferimento di disegni di legge  
all'esame di Commissioni permanenti.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 14, 15 e 16 corrente sono le seguenti:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Norme per l'esercizio del controllo di merito sugli atti dei Comuni e delle Province » (2009), d'iniziativa del senatore Scoccimarro ed altri;

*4<sup>a</sup> Commissione permanente* (Difesa):

« Modificazione degli articoli 79, 81, 91, 94, 127, 182, 183, 184, 238 del Codice penale militare di pace e aggiunta dell'articolo 85-*bis* nello stesso Codice » (2004), previo parere della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

« Modificazione agli articoli 167 del Codice penale militare di pace e 158 del Codice penale militare di guerra » (2005), previo parere della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

*5<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2008);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ed alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici » (2006), d'iniziativa del senatore Ricci Mosè ed altri, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente* (Agricoltura e alimentazione):

« Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati » (2003), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo » (2007), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

**Approvazione di disegni di legge  
da parte di Commissioni permanenti.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (1973);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » (1939);

« Trasporto gratuito di merci da parte del " Centre d'entraide internationale aux populations civiles " » (1969);

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere — in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 — alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica » (1919);

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (1988);

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Miglioramento delle prestazioni economiche nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (1743).

**Reiezione di disegno di legge  
da parte di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), nella riunione di stamane, non ha approvato il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Caso: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi » (1687).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Rimessione di disegni di legge  
all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che un quinto della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia » (1651) e il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni

di contingenza per i pensionati della Previdenza sociale » (1682), già deferiti all'esame e all'approvazione di detta Commissione, siano invece discussi e votati dal Senato.

**Presentazione di disegno di legge.**

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (settimo provvedimento) » (2021).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Disposizioni in materia di finanza locale »  
(714).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ».

Ricordo al Senato che nell'ultima seduta in cui si discusse questo disegno di legge rimasero in sospeso un emendamento proposto dalla minoranza della Commissione all'articolo 8, taluni emendamenti all'articolo 9 presentati dalla minoranza della Commissione e dai senatori Baracco e Di Rocco e l'articolo 10 proposto dalla minoranza della Commissione, con l'intesa che sarebbero stati esaminati in sede di discussione dell'articolo 18. Senonchè, nel frattempo, è sopravvenuta una nuova situazione che ci consente di concludere subito la discussione degli articoli 8 e 9 e di esaminare immediatamente dopo l'articolo 10 proposto dalla minoranza. La Commissione, infatti, ha presentato — all'articolo 8 — un emendamento aggiuntivo al primo capoverso, già approvato, e un nuovo testo dell'emendamento già pro-

posto dalla minoranza ed ha inoltre formulato emendamenti aggiuntivi da inserire in fine all'articolo 9, in sostituzione di quelli già presentati dalla minoranza.

Non mi sembra che possano sorgere obiezioni per il fatto che il primo capoverso dell'articolo 8 sia stato già approvato, e ciò per tre ordini di motivi: in primo luogo per la natura della materia, in secondo luogo perchè vi è l'accordo di tutta la Commissione e infine, e soprattutto, perchè l'articolo 8 non è stato votato nel suo complesso.

Con questa promessa credo che si possa passare senz'altro all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

ORIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Onorevole Presidente, io avevo presentato un testo sostitutivo dell'articolo 18 che modifica completamente la struttura dell'esenzione dalla imposta sui generi di consumo. La pregherei quindi di fare una discussione generale dell'emendamento all'articolo 18 e dell'articolo 8, trattandosi di due cose connesse.

PRESIDENTE. La discussione generale sull'articolo 8 ha già avuto luogo. Si tratta ora di esaminare gli emendamenti a detto articolo.

Chiedo comunque alla Commissione di esprimere il suo pensiero in proposito.

PARATORE. Sotto un certo punto di vista, l'onorevole Origlia ha ragione. Infatti l'articolo 8 rappresenta un sistema a tariffa sul quale ha deliberato la Commissione e in sostituzione del quale l'onorevole Origlia propone un altro sistema con il suo emendamento all'articolo 18. Io credo però che il senatore Origlia, discutendosi l'articolo 8, possa chiedere la parola su questo punto e illustrare i criteri che hanno ispirato il suo emendamento contrario a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Concordo con il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Pertanto, senatore Origlia, io le darò la parola sugli emendamenti all'articolo 8.

ORIGLIA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato approvò la prima parte dell'articolo 8 nel seguente testo:

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

” I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pellicerie ” ».

La Commissione propone ora di aggiungere, nel capoverso, alla parola: « mobili » le altre: « dischi per grammofoni ».

Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento della Commissione al primo capoverso dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La minoranza della Commissione aveva proposto di inserire, dopo il primo capoverso, il seguente:

« I Comuni sono altresì autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta e cartoni; ceramiche, maiolica e porcellane diverse; commestibili diversi; coperture di gomma; cucine e stufe a gas; cucine,

fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti; tessuti e generi di abbigliamento; utensili domestici; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi ».

Nell'ultima seduta in cui fu discusso il disegno di legge in esame — come ho già ricordato — il Senato decise di rinviare la discussione di questo capoverso all'articolo 18, riservandosi di stabilirne in quella sede il collocamento qualora il capoverso stesso fosse approvato. In conseguenza di tale riserva l'articolo 8 non fu votato nel suo complesso.

La Commissione ha presentato ora un nuovo testo del predetto emendamento, da inserire dopo il primo capoverso. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'articolo 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta, cartoncini, cellophane; lavori in carta, cellophane e cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili; terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei

funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta da involgere e sacchi di carta senza pubblicità, carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti e generi di abbigliamento di cotone che non rivestono pregio commerciale; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico ».

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Ho chiesto la parola per fare alcune precisazioni su degli errori materiali. Infatti nell'emendamento in discussione dopo la parola « carta » e prima delle parole « da involgere » bisogna inserire le parole « e cellophane »; e anche nell'espressione seguente: « e sacchi di carta senza pubblicità » dopo la parola « carta » bisogna inserire le altre « e cellophane », poi al posto della dizione « tessuti e generi di abbigliamento di cotone che non rivestono pregio commerciale » deve mettersi l'altra « tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Desidererei sapere che cosa s'intenda esprimere con precisione con la frase « che non rivestono pregio commerciale », perchè un oggetto in commercio che non abbia pregio commerciale non esiste. Perciò o restiamo d'intesa che debbano essere eliminate le parole « pregio commerciale », ovvero bisogna spiegare il significato di queste parole.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. I due termini « pregio commerciale od artistico » sono congiunti.

DE LUCA. Questo è vero per la prima volta, ma poi, la seconda volta, si parla soltanto di pregio commerciale.

Io sono stato, molto modestamente, sempre del parere che nelle leggi non debbano essere

adoperate parole vane, perchè queste inducono confusione. Ora, in questo caso, se vi è una parola vana è « pregio commerciale ». In commercio non esiste nulla che non abbia un pregio commerciale. L'unico riferimento che si potrebbe fare è al valore artistico e perciò si può parlare esclusivamente di « pregio artistico » obliterando la parola « commerciale ». Se siamo d'accordo che tutte le merci messe in vendita, sulle quali si percepisce l'imposta di consumo, siano quelle che hanno pregio artistico, questo deve essere indicato nella legge e non altro.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Parlo anche a nome della maggioranza. Onorevoli colleghi, a me sembra che quando si affrontano questi problemi bisogna riferirsi non solo alla dizione letterale delle norme, ma anche alla prassi che nell'applicazione dell'imposta di consumo si è manifestata nel nostro Paese. Dal punto di vista strettamente letterale, vorrei dire meccanico-letterale, non v'è dubbio che ogni merce che è sul mercato, per il semplice fatto che ha un prezzo, ha un pregio; ma non v'è dubbio che nel linguaggio commerciale e nel linguaggio dell'uomo della strada quando si parla di genere di pregio commerciale non ci si intende riferire a generi che hanno un prezzo, ma a qualità pregiate di un genere. Allora, quando nella dizione è stato detto « generi che non rivestono pregio commerciale od artistico » ci si intendeva riferire — e nulla vieta l'interpretazione! — ad oggetti di vetro stampato e anche soffiato, di terracotta e di maiolica che sono di qualità pregiata dal punto di vista commerciale o dal punto di vista artistico. Questa è la nostra volontà e la nostra interpretazione. L'esame di tariffe già in atto ha indotto a ritenere che la dizione non dà, da questo punto di vista, luogo ad alcun dubbio. Se dubbi vi possono essere credo che possano essere facilmente e rapidamente superati.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho chiesto la parola, non per replicare ancora, ma semplicemente per chiarire la portata della mia osservazione. Mi compiac-

cio delle spiegazioni date dal senatore Fortunati, però, poichè noi siamo anche un po' i tutori della lingua italiana, che disgraziatamente molte volte dimentichiamo e strapazziamo in modo indecente, sarà bene, almeno questa volta che ci siamo accorti di questo inconveniente, correggerlo, così da non violare i canoni fondamentali di un patrimonio sacro, che dobbiamo difendere soprattutto dalle espressioni commerciali le quali a volte non si reggono assolutamente. Quindi prego la Commissione di voler adottare una formula più precisa dal punto di vista linguistico, la quale serve alla chiarezza ed anche al rispetto delle norme fondamentali del bell'idioma italiano.

ORIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento all'articolo 8 presentatoci oggi dalla Commissione ha una portata così notevole dal punto di vista economico e, aggiungerei, anche politico, che deve essere seriamente meditato dal Senato. Io ho esaminato gli emendamenti che la 5<sup>a</sup> Commissione ci ha sottoposto in sostituzione degli articoli 17 e 18 del disegno di legge sulla finanza locale, con la speranza e con la migliore buona volontà di trovarvi la soluzione del problema di non aggravare la già onerosa imposizione sui consumi e; nello stesso tempo, di venire incontro alle eccezionali asserite necessità finanziarie degli Enti locali, specie dei Comuni. Il che io avevo tentato di fare con la proposta di istituire una addizionale all'I.G.E. nella misura massima dello 0,75 per cento. Mi sono invece dovuto convincere che la soluzione proposta dalla Commissione, sfrondata di qualche particolare che non deve farci perdere di vista il problema di fondo, ha il carattere sostanziale dell'istituzione di una nuova imposta generale inserita organicamente nel sistema della nostra imposizione sui consumi, in una misura variabile dal 3 al 5 per cento. Sarà probabilmente questa la misura dell'aumento del costo della vita in un momento così difficile per il nostro Paese. Imposta generale, perchè i generi esclusi dall'imposizione non rappresentano che entità marginali sul volume generale dei consumi; imposta organica e nuova imposta perchè si è rinunciato ai principi di eccezionalità e transitorietà da cui era caratterizzata l'applicazio-

he, caso per caso, delle imposte sulle nuove voci secondo le disposizioni vigenti.

La proposta della 5<sup>a</sup> Commissione rappresenta, pertanto, non già un emendamento, non già un correttivo al disegno di legge diretto ad attenuare i pericoli e gli inconvenienti, che avvertivo nel mio intervento in sede di discussione generale, della amplificazione della imposizione locale sui consumi, ma una riforma vera e propria, e una riforma così radicale e così gravida di conseguenze economiche e politiche, che non è concepibile se non nel quadro di un riassetto totale della imposizione indiretta, che in Italia già tanto grava sullo sviluppo dei consumi e sulla circolazione delle merci. E questa riforma, di così vasta portata, viene per di più ad inserirsi in un complesso legislativo che ha il dichiarato scopo di voler costituire solamente una soluzione provvisoria dei problemi della finanza locale. Essa assume quindi anche il carattere di un esperimento.

Ora io penso che nel delicato campo dei tributi sia opportuno evitare troppi esperimenti alla volta. Noi abbiamo in corso un esperimento di vasta portata, al quale auguriamo il migliore successo, nel settore dei tributi diretti. Dico esperimento, perchè le dichiarazioni presentate fino allo scorso ottobre non possono rappresentare ovviamente che una prima tappa sulla via delle realizzazioni. Ci attende il traguardo di marzo. Il Governo con saggio consiglio ha presentato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la riduzione delle aliquote della imposta generale sull'entrata all'ultimo passaggio: noi in sostanza andremo oggi a moltiplicare per tre o quattro tali aliquote. Nè ci può convincere l'argomento che all'introduzione di tale nuova pesante e gravosa imposta corrisponderebbero degli alleggerimenti in qualche altro settore: una imposta nuova, e una imposta di questa portata, è destinata a turbare, a rompere in modo drastico, violento, delle situazioni di equilibrio economico stabilite e alle quali si sono adeguate, bene o male, le esigenze e le possibilità dei Comuni e dei contribuenti; cosicchè non possiamo non preoccuparci delle sue conseguenze a carico del sistema dei prezzi, già in questo momento così pericolosamente instabile.

Questa imposta contiene poi in sè tutti quegli inconvenienti di controllo e di esazione a ca-

rico sia del contribuente, sia dell'Ente impositore, che ci fecero criticare a suo tempo l'imposizione sulle cosiddette nuove voci. Cosicchè noi verremmo a trovarci di fronte a nuovi e imponderabili pericoli senza eliminare neppure uno degli inconvenienti evidenti e conclamati che hanno indotto la stessa Commissione a modificare i propri iniziali punti di vista sulla imposizione dei generi extra tariffa. Perchè, vorrete consentirmi, onorevoli colleghi, di pensare che se la Commissione ha ritenuto di dover modificare su questo punto e il progetto governativo, e le proprie originarie proposte, ciò significhi pure che qualcosa di esatto e di vero ci fosse in quanto è stato detto contro l'imposta di consumo sulle voci extra tariffa.

Senonchè io temo che, anzichè eliminare gli errori e gli inconvenienti di tale imposizione, noi si corra il rischio di normalizzarli. Io vorrei che esaminaste un momento con me la dizione dell'emendamento proposto dalla 5<sup>a</sup> Commissione, il quale vorrebbe applicare l'imposta di consumo ad una quantità enorme di nuove voci. Ad esempio, qui si vogliono tassare anche oggetti d'oro, di argento e preziosi in genere. Ma badate si dovrà fare l'inventario di tutte le oreficerie e la perizia dei gioielli esposti in vetrina e chiusi nelle casseforti! Si vorrebbero aggiungere gli utensili e apparecchi per servizi domestici: la dizione « utensili e apparecchi per servizi domestici » comprende ad esempio pinze, chiavi, martelli, ecc. Mi sapete dire quali di questi utensili servono per uso industriale e quali per uso domestico? Quante vertenze si solleveranno fra gli impositori del Comune e i contribuenti! L'emendamento proposto dalla Commissione vorrebbe esentare la carta per quaderni scolastici e per pubblicazioni di carattere scolastico, educativo e scientifico. Allora, se la carta serve per pubblicazioni pornografiche dovrà pagare l'imposta: andremo quindi dal giornalaio a imporgli il pagamento dell'imposta di consumo sulla rivista che ha esposto in vendita. È questo quello che volete? Le macchine da cucire e per maglieria di uso domestico sono escluse dall'imposta. Vorrei sapere se sono escluse anche quelle per uso industriale, e non capisco come dovrà regolarsi un industriale e un commerciante quando vende una di queste macchine a seconda se è destinata

a un privato o a un esercente. Questo io chiedo al senatore Fortunati.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Chiedo la parola per fatto personale.

ORIGLIA. Il comune di Bologna ha imposto una tassa sui generi non compresi nell'imposizione che ha fatto tribolare tutti gli esercenti per lunghi anni!

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Chiedo di nuovo la parola per fatto personale.

ORIGLIA. Per tali ragioni ritengo di dover insistere sull'emendamento da me proposto il quale, offrendo ai Comuni la possibilità di applicare un'imposta diffusissima, con aliquota molto mite e costo di esazione nullo, viene incontro in larga misura alle esigenze degli enti, senza turbare eccessivamente l'attuale equilibrio degli scambi e dei consumi, ed eliminando gli inconvenienti cui dà luogo l'attuale sistema di imposizioni sui generi extra tariffa.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 18 da me proposto:

« Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177 è soppresso e sostituito come segue:

” Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire un'addizionale, nel limite massimo dello 0,75 per cento, all'imposta generale sull'entrata, dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma dei decreti che il Ministro delle finanze è autorizzato ad emettere ogni anno, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge.

” L'addizionale si applica nei confronti:

- 1) degli esercenti pubblici esercizi;
- 2) dei commercianti esercenti la vendita al pubblico;
- 3) dei venditori ambulanti;
- 4) degli artigiani,

residenti nel Comune autorizzato ad istituire detta addizionale ”.

” Sono esonerati dall'addizionale i generi previsti dalla vigente tariffa ” ».

In correlazione con quest'emendamento, ho proposto la soppressione del terzo capoverso

dell'articolo 17, che si riferisce all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, ed ho presentato cinque articoli aggiuntivi, da inserire dopo l'articolo 18.

Mi soffermerò pertanto a dire brevemente del vantaggio che il sistema da me proposto presenterebbe sotto il profilo del risultato fiscale per gli enti impositori. Il gettito dell'imposizione extra tariffa ha dato per tutto il Paese nel decorso anno circa cinque miliardi e mezzo; l'addizionale alla I.G.E. avrebbe prodotto in ipotesi, secondo un dato riferito dall'onorevole Ministro delle finanze, circa 13 miliardi. Senonchè questo gettito risponderrebbe ad imponibili relativamente lontani nel tempo; alcuni iscritti a ruolo sulla base della semplice dichiarazione del contribuente e per i quali sono in corso le ordinarie revisioni che porteranno a moltiplicare di parecchie volte gli imponibili dichiarati. A ciò si aggiunga la radicale rivalutazione che tutti gli imponibili subiranno nel prossimo anno, che sarebbe quello in cui dovrebbe trovare applicazione l'addizionale per effetto della riduzione dell'aliquota della I.G.E. in abbonamento dal due per cento all'uno per cento, e per effetto altresì dell'inevitabile processo d'accostamento degli imponibili dell'I.G.E. al rispettivo « giro di affari » dichiarato ai fini delle imposte dirette. Ritengo di non essere lontano dal vero presumendo che il gettito potenziale dell'addizionale dovrebbe avvicinarsi ai 25 miliardi, ma, anche arrestandosi sui 20 miliardi, vedremmo largamente superato sul piano nazionale e quasi quadruplicato il gettito delle attuali imposte extra tariffa. È poi da considerare che, ai fini del risultato finanziario, va tenuto conto anche del costo di riscossione e di amministrazione dei tributi, e da questo punto di vista è evidente che, mentre il costo di imposizione sui generi extra tariffa è molto elevato, specie per alcuni prodotti inadatti alla riscossione a tariffa, il costo di riscossione e di amministrazione per la proposta addizionale all'I.G.E. è praticamente nullo.

Considerato il problema nella sua dimensione nazionale, passiamo ora ad esaminare alcune delle più importanti situazioni locali.

Prendiamo Milano. Il gettito della imposta generale sull'entrata in abbonamento per l'esercizio finanziario 1950-1951 (riferito alla



1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

intera provincia di Milano) è stato di lire 4.244.900.000. Considerato che questo gettito corrisponde in buona parte a imposte relative ad anni passati, alcune iscritte a ruolo sulla semplice dichiarazione del contribuente e per le quali sono quindi in corso le revisioni, rivalutiamo il gettito del 1950-1951 a sei miliardi da cui si risale a un imponibile di 600 miliardi. Tolto con procedimento prudenziale il 50 per cento e applicata l'addizionale dello 0,75 per cento si arriva ad un gettito di due

miliardi e 250 milioni. Ammettiamo ancora che, di questi, due terzi si riferiscano alla città di Milano ed il resto alla provincia, ed abbiamo un gettito di un miliardo e mezzo di lire. Orbene, il gettito delle imposte extra tariffa per la città di Milano è stato nel 1949 di lire 1.093.000.000: avanza, dunque, quasi mezzo miliardo. Con procedimento simile si può venire per alcune altre città d'Italia ai seguenti risultati, approssimativi ma pienamente attendibili:

(In milioni di lire)

	Gettito I.G.E. per la provincia	Gettito I.G.E. per la città	Addizionale 0,75 su 1/2	Gettito extra tariffa
Napoli . . . . .	2.282 -	1.280	480	180,5
Firenze . . . . .	1.251 -	1.000	375	255,7
Venezia . . . . .	805,5	600	225	190,5
Bologna . . . . .	749,4	600	225	125,8

Naturalmente il gettito effettivo dell'addizionale per l'intera Nazione dipenderà dal numero maggiore o minore dei Comuni che saranno autorizzati ad applicarla. Però, come ho detto, nessuna preoccupazione può essere ragionevolmente affacciata che il gettito dell'addizionale possa riuscire minore di quello dell'imposizione extra tariffa, ed è anzi pienamente fondata e legittima la previsione di un risultato migliore.

Tenuto conto di tutto mi sembra quindi che l'emendamento da me presentato sia tale da non creare neppure sensibili ripercussioni a carico del consumatore, data la tenuità dell'addizionale, e possa essere accolto dal Senato in perfetta tranquillità di coscienza, ossia nel pieno e ragionato convincimento di conseguire l'intento voluto: incrementare le entrate dei Comuni con il minor disturbo possibile dei contribuenti, con il maggior vantaggio dell'ente impositore, con le minori conseguenze negative per l'economia generale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Fortunati per fatto personale. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Rinunzio a parlare, dati gli argomenti usati dal senatore Origlia!

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. È bene che il Senato sappia in seguito a quale ragionamento la Commissione è giunta alla formulazione della seconda parte dell'articolo 8 e per quale ragione ha scartato completamente gli emendamenti Origlia. Evidentemente siamo su due piani del tutto differenti. Il sistema Origlia è un sistema di I.G.E. forfettario in abbonamento, il sistema della Commissione è un sistema a tariffa, poichè la Commissione ribadisce ancora una volta il concetto che la riscossione delle imposte di consumo abbia il suo normale sistema a tariffa e che l'abbonamento deve essere un caso assolutamente eccezionale, da adottare quando non è possibile procedere altrimenti.

Ed allora, esaminando l'attuale stato delle cose, ci troviamo di fronte a questo fatto: abbiamo da una parte il testo unico della finanza

locale, che ci porta un elenco di voci sul quale viene fissata l'imposta di consumo sotto le voci ordinarie. Poi col decreto del 1947, articolo 10, fu data ai Comuni la possibilità di imporre la imposta di consumo su altre voci, senza dire quante e quali fossero, stabilendo che l'aliquota in ogni caso non dovesse essere superiore al 10 per cento. Di questa facoltà si servirono parecchi Comuni, il cui numero è variato anno per anno, perchè tale imposizione doveva essere autorizzata e l'autorizzazione durava un anno.

Con questo sistema attualmente troviamo che solo 423 Comuni applicano queste voci, ma, onorevoli colleghi, se si analizzano queste voci, c'è quasi da mettersi le mani nei capelli per certi fatti. Infatti abbiamo tassato il latte, la frutta fresca, le uova, gli ortaggi, le verdure. È logico, perchè con queste merci si otteneva più facile l'esazione e quindi si dava l'impressione, anzi si verificava la realtà, di gravare principalmente su generi non solo di larghissimo consumo ma del più popolare consumo. Era molto comodo per quegli amministratori servirsi di tale sistema anzichè cercare di scoprire col loro lavoro e con la loro ingegnosità altri mezzi di entrata per i Comuni.

La Commissione ha ritenuto che tale sistema fosse assolutamente inaccettabile, tanto è vero che ha determinato una serie di generi alimentari di larghissimo consumo su cui non è in alcun modo possibile imporre questi tributi. D'altra parte bisognava disciplinare questo sistema, se si accettava.

Ma vediamo ora il sistema indicato dal senatore Origlia. Egli ha comunicato dei dati, ma noi ne abbiamo altri che sono leggermente differenti. Per esempio, vi era un Comune che per quelle voci soltanto che ho testè detto riscuoteva 220 milioni di imposte. Ciò, al 0,75 per cento, corrisponde a qualcosa come a venti miliardi di volume di vendite. Era mai possibile arrivare a trenta miliardi di volume di vendite?

Ma poi abbiamo dei dati ufficiali in cui l'imposta I.G.E. per il 1950-51 è valutabile, in abbonamento, in trenta miliardi in cifra tonda, da cui si deve togliere l'ammontare dell'imposta riguardante le attività professionali che non possono essere gravate dall'imposta di consumo. Tale detrazione si può calcolare, grosso

modo, in un terzo. Togliendo ora anche i generi previsti dalla presente tariffa, perchè non possono essere nuovamente colpiti sotto un'altra forma, per tutti i Comuni il presumibile gettito può calcolarsi in 10-12 miliardi. Oggi 423 Comuni hanno un incasso in cifra tonda di 6 miliardi. Dunque da 6 miliardi per 423 Comuni si passa a 12 miliardi per 8.000 Comuni. Il conto non torna. La Commissione si è vivissimamente preoccupata di togliere ai Comuni una entrata in certi casi veramente notevole. Ma ci sono i casi di alcuni Comuni, che sono stati citati dal collega Origlia. Vediamoli: Milano con 1 miliardo 119 milioni; quale volume di vendite si deve verificare per raggiungere tale cifra? Fate l'operazione in base allo 0,75 per cento e vedrete quale risultato si ottiene. Il collega Origlia ci ha detto che a Bologna si ha un gettito di 110 milioni. In proposito, noto che bisogna togliere le attività dei professionisti e tutti i generi già tassati.

ORIGLIA. Sono imposte pagate in abbonamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Se si tolgono queste voci rimane un gettito che non raggiunge lontanamente i 110 milioni che ha raccolto il comune di Bologna dai generi extra tariffa. Ma vi è un'altra considerazione che io sottopongo agli onorevoli colleghi. In questa maniera si sarebbe tassato molto fortemente anche l'artigianato, perchè specialmente alcuni prodotti artigiani tassati sull'I.G.E. sono più lavoro che genere di consumo. Quindi noi avremmo infierito sull'artigianato adottando una tariffa di questo genere. Ma vi è ancora un'altra questione: noi avremmo tassato indiscriminatamente tutte le merci, anche le minori.

TARTUFOLI. Questa disposizione massacra tutte le categorie artigiane.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, considerato tutto ciò che ho avuto l'onore di esporre all'Assemblea, si è resa conto che il sistema proposto dall'onorevole Origlia non era accettabile senza correre il rischio di porre i bilanci comunali in condizioni veramente di crisi. E allora restava l'altro sistema, quello dell'imposta su generi che non erano compresi nell'attuale testo unico.

Per il decreto del 1947 si poteva imporre su tutti i generi, ma si è visto che con questo sistema è avvenuta confusione. E la Commis-

sione ha preferito elencare uno per uno i generi suscettibili di imposizione senza toccare quelli sui quali non si può imporre. Ma anche tra questi generi la Commissione ha ritenuto di dover fare delle esclusioni, perchè quando ha elencato i diversi commestibili ha voluto mettere bene in chiaro che è assolutamente proibito imporre imposta di consumo — a parte il pane e la pasta, che abbiamo messo per pleonaso perchè nessuno si sarebbe mai sognato di imporre su questi generi — sul riso, sui legumi secchi, il latte, le uova, gli ortaggi freschi e la frutta fresca.

Per la carta abbiamo voluto togliere quelle che possono essere le carte di uso comune, la carta di imballaggio e il cellophane di imballaggio. E faccio osservare che c'era stato un errore di composizione tipografica. Anche per i libri è stato specificato « culturali ». L'onorevole Origlia ha detto: allora la rivista pornografica pagherà. E paghi! Vuole che difendiamo anche le riviste pornografiche? Spero di no. (*Interruzione del senatore Origlia*).

La Commissione ha creduto di adottare il sistema secondo cui, prima di passare ad una sovraimposizione sui generi del primo gruppo, che poi sono tutti i generi fondamentali alimentari, fosse esperita l'imposizione sui generi del secondo gruppo. Questa è la proposta che la Commissione ha fatto sua, anche per una ragione squisitamente sociale. È infatti logico che la sovraimposizione sui generi del primo gruppo rende comodo esperire questo sistema, senza che gli amministratori si diano il fastidio di applicare le imposte ai generi del secondo gruppo.

Io mi domando se è possibile andare avanti facendo gravare le imposte sempre su determinate materie. Abbiamo visto nella passata tornata in cui fu discusso questo disegno di legge (e ne parlai io) quale fosse l'abitudine di molti Comuni, quella cioè di tassare sempre il vino senza preoccuparsi di trovare altre fonti in altri generi, che possono essere tassati nella stessa maniera. Quindi la Commissione, partendo da questo punto di vista, propone alla Assemblea che i Comuni, prima di passare a una sovraimposizione, che in certi casi è arrivata al cento per cento, sui generi del primo gruppo, fissino le imposte di consumo sui generi del secondo gruppo, a seconda che ci sia

o meno la necessità di arrivare alla sovraimposizione anche dei generi del primo gruppo.

La Commissione si è anche preoccupata di sganciare le imposte dai famosi limiti. Ci sono dei casi particolari in Italia in cui è più logico, più umano, profondamente sociale, sovraimporre sui terreni piuttosto che sui consumi. Quindi la proposta della Commissione tende a rendere i Comuni responsabili di questo sistema.

L'onorevole Origlia ha poi detto che questa è una nuova imposta. No, onorevole Origlia, tale imposta c'era già; l'abbiamo modificata, l'abbiamo regolamentata, ma essa non è nuova, è stata stabilita nel 1947.

ORIGLIA. L'avete gonfiata

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Non gonfiata, l'abbiamo diminuita, ristretta, incanalata. Pensi solamente alle aliquote: il decreto del 1947 fissava aliquote fino al 10 per cento e molti Comuni hanno adottato l'8, il 9 e il 10 per cento. Noi non superiamo il 3 per cento ed arriviamo al 5 per i preziosi. Ma che davvero ci dobbiamo preoccupare di non imporre un dazio sugli oggetti d'oro e sui brillanti? Chi vuole questi oggetti paghi; diano un contributo ai Comuni coloro che vogliono comprare brillanti!

Lei mi parla di aumenti del costo della vita, ma le domando: quale aumento è maggiore sul costo della vita, l'imporre su questi generi o fissare il 100 per cento di sovraimposizione su tutto il primo gruppo, cioè sui generi alimentari? Rinunciamo ai principi di eccezionalità, lei dice. No, perchè altrimenti se avessimo cioè voluto fare una cosa normale, tutte queste cose le avremmo messe nella tariffa ordinaria.

Lei dice ancora che ciò rappresenta una riforma: ma ben vengano le riforme quando possono venire! Non penso che sia male che le Assemblee legislative, quando lo reputano opportuno, facciano delle riforme. Il senatore Origlia dice che sarà un esperimento: sarà anche un esperimento. Abbiamo detto che un giorno dobbiamo arrivare alla modificazione complessiva, ma è ovvio che ci arriveremo attraverso questi esperimenti, esperimenti fatti a ragion veduta.

Lei ha detto ancora che per il cellophane abbiamo ripiegato. No, non abbiamo ripiegato, si trattava semplicemente di un errore. Poi si

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

preoccupa delle pinze, delle tenaglie, ecc. Mi scusi, ma questi sono strumenti di lavoro. Se lei si fosse preoccupato di studiare bene tutto il sistema dell'imposta di consumo avrebbe visto che questi oggetti, gli utensili da lavoro, non sono tassati.

Qualche collega, in Commissione, aveva proposto di tassare gli strumenti musicali, ma questi in molti casi sono veri e propri strumenti di lavoro. Ma quale è quel Sindaco che andrà a tassare tenaglie, pinze e cacciaviti? Su questo punto può essere assolutamente sicuro che non ci sarà nessuna disposizione, e neppure alcuna diatriba sulla determinazione di questi generi. E così dicasi per le macchine da cucire e da maglieria, non però per le macchine industriali, che hanno diverse caratteristiche e seguono un sistema diverso dalle macchine familiari.

Quindi penso che la Commissione, presentandovi questo sistema che ribadisce ancora una volta il principio che le imposte di consumo devono essere pagate a tariffa e che il sistema di abbonamento deve essere tutt'affatto eccezionale, abbia fatto veramente un passo avanti sulla regolamentazione di quello che è forse uno dei più delicati e fondamentali argomenti della finanza comunale. (*Applausi*).

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che ci sta dinanzi è forse quello più pieno di dubbi e di incertezze di tutta la legge che dobbiamo esaminare ed approvare; trae le sue origini dalla situazione deficitaria in cui si sono venuti a trovare molti bilanci comunali nell'immediato dopoguerra, per insufficienza di entrate; tanto che, a un certo momento, si è ritenuto di poter ricorrere a una transitoria imposizione, ai fini dell'imposta sui consumi, su generi estranei alla tariffa fissata dalla legge del 1931. Insisto su questo concetto di transitorietà perchè in realtà la legge del '31, la quale aveva riorganizzato tutta la materia dell'imposizione sui consumi comunali, era partita da questo concetto.

Il difetto fondamentale dell'imposizione sui consumi nel Paese, quale si presentava alle soglie dell'anno 1930, era rappresentato da un eccessivo onere delle spese di riscossione, ri-

spetto al gettito netto di queste imposte. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che le città grandi e anche le medie, fino al 1930, amministravano la imposta sui consumi col così detto regime delle cinte chiuse. C'era una barriera quasi doganale che circondava i maggiori centri e al passaggio delle merci si provvedeva alla riscossione dell'imposta. Senonchè questo metodo si era rivelato, rispetto alle città medie soprattutto, estremamente oneroso. Le statistiche del tempo ci ricordano situazioni in cui le spese di riscossione raggiungevano il 60 per cento del gettito lordo dell'imposta. Il criterio del 1930 fu quello di abolire le cinte chiuse. Di conseguenza, si fece ricorso al criterio di ridurre l'imposta sui consumi a pochi generi ben qualificati, che avessero una caratteristica rappresentativa rispetto all'andamento complessivo del consumo dei cittadini, lasciando esenti altri generi che, pure in sé e per sé, avrebbero rappresentato capacità di imposizione, pur di non dover ricorrere a un sistema di riscossione complesso come il precedente.

Premesso questo, resta chiaro il perchè nel 1947 si è parlato di regime transitorio di imposizione dei generi extra tariffa. Doveva essere un'imposizione che servisse per superare le difficoltà immediate del dopoguerra nei bilanci comunali; pensiero evidente del legislatore del 1947 fu che, superate le difficoltà di questo periodo, si sarebbero potuti abbandonare i generi extra tariffa.

Quando il Governo presentò il disegno di legge che oggi è al vostro esame, era sempre ispirato alla transitorietà di questa tassazione dei generi extra tariffa, tanto è vero che nel progetto governativo si parla di questa materia esclusivamente dal punto di vista formale, nel senso che si proponeva di consentire, per la applicazione dell'imposta sui generi extra tariffa, l'emissione di autorizzazioni biennali, invece che annuali. Queste ultime danno luogo a una serie di inconvenienti pratici, dovuti al ritardo col quale le cennate autorizzazioni vengono concesse, e così accade che le stesse arrivano ad anno già inoltrato, quando i Comuni hanno già perduto la possibilità di percepire parte dell'imposta.

La Commissione finanze e tesoro si è soffermata a lungo su questo problema dietro proposta, in particolare, della minoranza della

Commissione, la quale tendeva a fare di questa forma di imposizione una appendice della imposizione sui consumi che è prevista dalla tariffa attualmente in vigore. Questa soluzione, con un certo adattamento, è quella proposta oggi dalla Commissione alla unanimità, ed il Governo deve dire che è estremamente incerto di fronte alle due proposte presentate, quella della Commissione e quella del senatore Origlia.

L'alta autorità della Commissione pesa in maniera particolare sul Governo, tanto da indurlo a non esprimere una sua valutazione sull'uno o sull'altro dei due sistemi, ma semplicemente a sottolineare al Senato quali sono i pregi e quali i difetti delle due soluzioni, perchè ognuno dei membri di questa alta Assemblea abbia la possibilità di valutare tecnicamente la portata delle due proposte.

La proposta del senatore Origlia dice: di fronte alla esperienza fatta in questi anni di cassazione dei generi extra tariffa, di fronte alle possibili difficoltà di una applicazione a tariffa di questa imposta, propongo di sostituirvi un abbonamento generale, collegato alle vendite al minuto. In sostanza, si tratta di colpire l'ultima fase della vendita delle merci, con una base larghissima, perchè comprende tutte le merci soggette alla imposta sulla entrata, in collegamento con l'accertamento effettuato dagli organi statali ai fini dell'imposta stessa. La proposta della Commissione dice: no, noi pensiamo che sia più opportuno colpire un limitato numero di generi col sistema della tariffa e attraverso i normali metodi delle imposte di consumo.

Quali sono i pregi e i difetti, secondo la mia valutazione? Mi permetto di dire, sulla proposta della Commissione, che dubito fortemente che l'impegno assunto dalla Commissione stessa presentando questo schema, di fare in modo che i Comuni applichino prevalentemente l'imposta sulle nuove voci col metodo della tariffa, possa essere in pratica realizzato, anche perchè la stessa Commissione, con un emendamento all'articolo 17, prevede che, di fronte a constatate esigenze tecniche, il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio. Sarò molto lieto di

sentire spiegazioni intorno a queste esigenze tecniche, ma la mia poca esperienza in questa materia mi dice che c'è una esigenza tecnica tutte le volte che c'è una difficoltà di accertamento col metodo della tariffa, tutte le volte che l'amministrazione delle imposte di consumo trova eccessivamente oneroso riscuotere a tariffa piuttosto che in abbonamento. Voglio dire che l'esperienza fatta in questi due anni, dopo che nel 1950, su sollecitazione dell'onorevole Fortunati, emisi un decreto che stabiliva...

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non è esatto.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Dirò allora: di mia spontanea volontà ho emesso un decreto, il quale autorizzava i Comuni a riscuotere l'imposta sulle nuove voci col sistema della tariffa anzichè a mezzo di abbonamento, come si era sempre fatto fino ad allora. Nonostante questo decreto, il solo comune di Bologna, a quel che mi risulta, ha applicato l'imposta a tariffa, mentre gli altri Comuni hanno continuato a servirsi dell'abbonamento o si sono serviti della possibilità di valersi della tariffa per arrivare all'abbonamento.

Io avrei creduto di più all'applicazione a tariffa se la Commissione avesse elaborato un sistema tecnico di percezione a tariffa. Ma, posto di fronte al problema, che è di fondo e che ho già toccato nella mia replica in sede di discussione generale, che non si può applicare con una certa regolarità una imposta a tariffa se non si segue da vicino la merce e non si suggerisce l'applicazione della bolletta di accompagnamento o d'un sistema equipollente, debbo dichiarare che nel testo della Commissione non vedo identificati congegni idonei.

Evidentemente, si fa fondata assegnazione, per la tecnica di applicazione nei singoli Comuni, sui regolamenti che essi faranno per l'applicazione dell'imposta e su quel tanto di sperimentale che è insito in tutte le cose che, iniziate, si vogliono portare a fondo. Avremo quindi un certo periodo di tempo nel quale senza dubbio i sistemi di applicazione potranno essere divergenti da Comune a Comune e l'esperienza dirà alla Commissione, agli amministratori comunali, e al Governo quale delle diverse soluzioni è preferibile. Però, io qui conservo qualche dubbio residuo che, senza la bol-

letta di accompagnamento, l'applicazione di questo metodo di percezione dell'imposta di consumo possa veramente rivelarsi poco economico per i Comuni e piuttosto oneroso per il contribuente. Infatti, se vogliamo arrivare alla tariffa e non abbiamo la possibilità di seguire il movimento fisico delle merci, dobbiamo prescrivere per lo meno un inventario delle merci esistenti in un certo momento in un'azienda, e le successive continue dichiarazioni del sopravvivere di nuove merci. E se questo può essere fatto in determinate situazioni, è certamente meno facile in altre e richiede continua sorveglianza sull'azienda da parte dell'amministrazione. È un sistema che normalmente noi, per la finanza statale, abbiamo molte perplessità ad applicare, perchè ci pare piuttosto dispendioso rispetto al risultato positivo della percezione.

D'altro lato, anche il sistema dell'onorevole Origlia non è senza difetti. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Tafuri quando dice che percepire una imposta su una larghissima base, dal punto di vista politico e sociale, non è la stessa cosa che percepire una imposta su pochi generi ben determinati e inquadrati. C'è indiscutibilmente nel criterio presentato dal senatore Origlia questo difetto politico di andare a colpire anche generi di larga necessità, che forse potrebbe anche non essere opportuno colpire. Ma ha il vantaggio, dal punto di vista amministrativo, di una notevole semplicità di applicazione e, se mi permette, senatore Tafuri, io credo che siano più esatti i calcoli presuntivi di gettiti che ci ha portato il senatore Origlia, che non i calcoli che lei ha potuto avere dinanzi a sé.

PARATORE. Vengono dalla sua amministrazione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Abbia pazienza, onorevole presidente, le sto spiegando il perchè. Per quella città che lei ha portato come esempio, c'è, secondo me, un accumularsi di annualità diverse in queste cifre, poichè non rispondono alla struttura economica di quella città; il gettito particolare che lei ha portato meriterebbe di essere analizzato più da vicino e più esattamente, ma immaginare che nel complesso del Paese un'imposta su tutte le vendite al minuto, applicata con sufficiente approssimazione

di accertamento, con l'aliquota del 0,75 per cento, possa dare un gettito complessivo intorno ai venti miliardi è una ipotesi che io sottoscriverei tranquillamente ed ha come suo presupposto un accertamento sufficientemente accurato; la collaborazione fra gli organi statali e comunali nel fare l'accertamento probabilmente darebbe sufficienti garanzie di arrivare a questo risultato. Secondo me sono gli aspetti tecnico-politici delle due soluzioni che sono determinanti; rispetto ai quali io non dirò di preferire l'una o l'altra, perchè ognuna ha pregi e difetti e sta sostanzialmente al Senato misurare pregi e difetti dell'una o dell'altra soluzione.

Nell'ipotesi, però, che si dovesse accettare la soluzione della Commissione, mi permetto di fare presente, insistendo, alcuni punti che meriterebbero di essere considerati ed eventualmente corretti, come quello proposto dalla Commissione, soprattutto col primo capoverso dell'emendamento all'articolo 8. Il sistema dell'imposizione di questi generi, che è attualmente un sistema di imposizione eccezionale, diventa sistema di imposizione normale. Non c'è più un limite, nel senso che si debba arrivare ad un certo livello di imposizione prima di passare a colpire le cosiddette voci extra tariffa.

In secondo luogo, ritengo che sia perlomeno esorbitante stabilire l'obbligo per tutti i Comuni di applicare l'imposta sui generi extra tariffa prima di procedere ad un aumento delle tariffe legali. Poichè, onorevole Fortunati, l'Italia non è fatta tutta di grandi città come Milano, Roma, Bologna, ecc. e mettere nella tariffa anche, per esempio, nel mio piccolo comune, le carrozzelle per bambini, darà risultati trascurabili, poichè in un anno non se ne acquisterà neanche una probabilmente. Si tratta, invece, di considerare se convenga creare una attrezzatura per applicare l'imposta sui generi extra tariffa per aversi un modesto risultato o se non si debba accogliere un modesto aumento dell'imposta sulle voci della tariffa; lascerei ai Comuni e agli organi di vigilanza la scelta tra i due sistemi. Ci sono degli ambienti in cui può essere più conveniente fare l'aumento per i generi di tariffa prima di applicare quella nuova; in altri ambienti, può essere opportuno applicare quella nuova,

prima di gravare i generi di tariffa. Ci sono poi alcune considerazioni di carattere merceologico che, come dire, saltano un po' agli occhi. Come si fa a dire che sono esenti le macchine da cucire e le macchine da maglieria di uso domestico? D'accordo che non debbono pagare l'imposta di consumo, come utensili domestici, ma dobbiamo dedurre da ciò che queste macchine non sono soggette in ogni caso ad imposta di consumo? Io non ritengo che questa sia stata la volontà della Commissione. Quindi mi pare che anche qui occorre qualche precisazione, eliminando possibilmente questa voce.

Qualche mio funzionario, per esempio, mi ha detto: come faremo a distinguere le calzature inchiodate da quelle cucite? Quali sono le calzature inchiodate?

LANZETTA. Si vede che quel suo funzionario non è al corrente.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Onorevole Lanzetta, vi sono due possibilità: o la calzatura è tenuta insieme da chiodi, o la calzatura, quella di montagna, è cucita ed ha anche chiodi. Come si deve intendere questo secondo tipo di calzatura?

FORTUNATI, *relatore di maggioranza*. La calzatura di montagna è chiodata e non inchiodata.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono contento di aver avuto questa interpretazione autentica da parte del senatore Fortunati; però, ritengo che sarebbe bene precisare, per evitare discussioni sull'applicazione di queste norme.

Un altro dubbio che mi è sorto riguarda l'imposta sulle camere d'aria e copertoni per automobili e motociclette soprattutto quando, come in questo caso, si tratta di un'imposta non obbligatoria in tutti i Comuni: poichè le gomme servono per essere montate sulle macchine, è molto facile che chi deve comprare un copertone salga in automobile e vada in un paese dove l'imposta non esiste. Ciò attribuisce all'imposta una fisionomia, sulla quale avevo richiamato l'attenzione della Commissione, estremamente pericolosa per il commercio perchè tende a distogliere questo dai canali normali. Quindi se la Commissione ritenesse, e se l'onorevole Fortunati non avesse a dispiacersi, si potrebbero eliminare queste voci senza alcun inconveniente. Richiamata così l'atten-

zione della Commissione su alcuni effetti più gravi della questione, dichiaro che mi rimetto alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Origlia, insiste nei suoi emendamenti?

ORIGLIA. Io farei una proposta. Dal momento che il relatore della Commissione si è preoccupato che l'addizionale da me proposta, del 0,75 per cento, non consente un gettito sufficiente a favore dei Comuni, si potrebbe portare questa addizionale all'1 per cento in modo da non urtare le preoccupazioni dell'onorevole relatore.

Comunque io mantengo i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti del senatore Origlia.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione mantiene il suo testo perchè ritiene, all'unanimità, che con esso venga applicato il sistema migliore. Come ho già detto prima, non si può sovraimporre sui generi di ordinario consumo senza prima aver tassato gli altri generi.

Per quanto riguarda i dubbi sorti su alcune voci, penso che il Senato abbia compreso che cosa intendiamo per scarpe e calzature inchiodate, cioè scarpe non cucite, da non confondersi con le calzature chiodate che sono cucite e che hanno solamente chiodi sotto la suola.

Per le macchine da cucire e da maglieria abbiamo voluto evitare che qualche troppo zelante amministratore comprenda tali macchine tra gli utensili domestici. È un chiarimento forse superfluo ma, in questo caso, *quod abundat non vitiat*. È chiaro che le macchine da cucire e da maglierie, usate in casa, non fanno parte degli utensili ed apparecchi per i servizi domestici.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Origlia di aumentare l'aliquota all'1 per cento, essa non può essere accettata dalla Commissione dopo che la Commissione non ha accolto il principio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo in merito agli emendamenti del senatore Origlia.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Avevo espresso dei dubbi nella

speranza che la Commissione li volesse considerare ed accettare. Se la Commissione insiste nel suo testo, mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metterò anzitutto ai voti l'emendamento che il senatore Origlia, insieme con i senatori Pasquini, Braitenberg e Ottani, ha già presentato in sostituzione dell'articolo 18 e che può essere ora considerato come emendamento sostitutivo dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 8. Il senatore Origlia ha presentato anche cinque articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 18. Senonchè, i cinque emendamenti aggiuntivi presuppongono l'approvazione dell'emendamento sostitutivo. Quindi, se l'emendamento sostitutivo sarà approvato dal Senato, si procederà anche all'esame degli emendamenti aggiuntivi; se non sarà approvato, gli emendamenti aggiuntivi si intenderanno assorbiti.

Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo del senatore Origlia, con la modificazione, suggerita dallo stesso proponente, del limite massimo dell'addizionale dallo 0,75 all'1 per cento.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177 è soppresso e sostituito come segue :

” Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire un'addizionale, nel limite massimo dell'1 per cento, all'imposta generale sull'entrata, dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma dei decreti che il Ministro delle finanze è autorizzato ad emettere ogni anno, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge.

” L'addizionale si applica nei confronti :

- 1) degli esercenti pubblici esercizi;
- 2) dei commercianti esercenti la vendita al pubblico;
- 3) dei venditori ambulanti;
- 4) degli artigiani, residenti nel Comune autorizzato ad istituire detta addizionale.

” Sono esonerati dall'addizionale i generi previsti dalla vigente tariffa ” ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Ho ascoltato con particolare attenzione le dichiarazioni che ha fatto per la Commissione il collega Tafuri, e con altrettanta attenzione quelle del Ministro. Faccio questa premessa perchè non ho la pretesa di asserire una particolare competenza in questo campo, e quindi dovevo addottarmi, come si dice, in rapporto alle illustrazioni che si sono fatte delle varie tesi. Questo premesso, dichiaro che voterò per l'emendamento Origlia e voterò perchè, avendo qui sempre fatto riecheggiare le particolari ansietà che sentiamo per le situazioni di difficile operatività da parte delle categorie artigiane, non possiamo non essere preoccupati e profondamente, quando determinate disposizioni, specie di ordine fiscale, verranno indubbiamente, se adottate, a rappresentare per le categorie artigiane maggior motivo e maggior ragione di depressione, in quella che è già una attività logorata nelle possibilità di onesto e giusto ricavo. (*Commenti da sinistra*).

ARMATO. Ma non è così.

TARTUFOLI. Così ritengo di aver interpretato l'impostazione del problema, poichè anche attraverso l'indicazione dei prodotti che qui si vorrebbero porre in evidenza come subordinati a quella particolare precedenza di tassazione, perchè si possa dar luogo alla seconda è evidente che veniamo a colpire proprio l'attività artigianale, specie nei piccoli centri; per questa ragione ritengo di dover votare l'emendamento Origlia e faccio appello a tutti coloro che per le categorie artigiane hanno più volte espresso i loro propositi di secondamento e di aiuto di ricordarsene quando debbono votare.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma è l'opposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, la perplessità — mi permetta il Ministro — trasparente dell'onorevole Vanoni, porta alla conclusione che egli, diciamo francamente, non ha voluto dispiacere — e non poteva — alla Commissione, ma che il Governo abbia manifestato chia-



nissimamente le sue preferenze per l'emendamento Origlia non è dubitabile.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. E con questo?

DE LUCA. Almeno questa è stata la mia impressione.

Naturalmente non giuro mai sulle mie impressioni soggettive, ma non dovete dubitare della legittimità di questa impressione; e poi credo di non essere solo ad averla perchè mi pare che la maggioranza si orienti più verso l'emendamento Origlia che verso quello della Commissione. D'altro canto in una materia così dura, come sono le imposte, la semplicità dell'esazione è pregio tale per cui coloro che conoscono la vita vissuta debbono bruciare un granello d'incenso sull'altare della semplicità; invece il meccanismo e l'organizzazione della esazione secondo il concetto della Commissione è talmente complesso che si è dovuto parlare di bollette di accompagnamento, come ha fatto il Ministro, per tutte le merci. Ma siccome questo non è possibile si è dovuto parlare di inventario.

Ma proprio sul serio si ritiene che sia possibile, in pratica, fare l'inventario delle merci per arrivare a stabilire (è vero che Vanoni è dell'opinione, da me non condivisa, che in Italia c'è almeno un contribuente che dice la verità) che tutti i commercianti vengano a dirvi la verità sui depositi di merci in modo che si possano applicare le imposte? Bisognerebbe dunque arrivare a scoprire i mezzi, per scoprire la frode, e questi mezzi sono gli inventari; ditemi quali complicazioni andate a stabilire! Senza contare un altro elemento, quello portato dal senatore Tartufoli, che cioè giochiamo sulla pelle degli artigiani che dobbiamo difendere sempre che se ne presenti l'occasione, perchè l'artigiano in Italia è una fonte enorme di ricchezza e non ci possiamo limitare a considerare le grandi città. L'Italia è essenzialmente rurale.

Per questi motivi, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Origlia con l'osservazione che, se è nel vero quello che Origlia ha sostenuto, e cioè che con lo 0,75 per cento si può arrivare a realizzare la somma di 20 miliardi, certo si realizza molto più di quanto oggi si realizza con le imposte di consumo sui generi extra tariffa. Quindi se a vantaggio

dell'emendamento milita la semplicità del congegno, la scarsezza del costo, ossia i pochi mezzi che servono per realizzare l'imposta e da ultimo la protezione dell'artigianato, non vedo ragione al mondo che possa consigliare il complesso e macchinoso emendamento della Commissione, contro il quale, pertanto, voterò.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente della Commissione. Ne ha facoltà.

PARATORE. Onorevoli colleghi, al punto in cui siamo è bene chiarire la situazione. Difficilmente c'è stato un disegno di legge così studiato e vagliato in tutte le sue parti con inchieste fatte a destra e a sinistra. Debbo dare atto al Ministro che lealmente egli in Commissione ha dichiarato che dei tre sistemi, quello dell'abbonamento, quello del sistema a tariffa e quello del 0,75 per cento a *forfait*, scartava completamente il sistema dell'abbonamento, limitandosi ad esaminare i due sistemi rimanenti, circa i quali dichiarava che tanto l'uno che l'altro avevano difetti e qualità e rimettendosi alla Commissione per il sistema da adottare.

Dopo questo chiarimento del Ministro, la Commissione ha continuato il suo esame anche con l'Amministrazione, perchè si rendeva conto della grande importanza di questo disegno di legge che, insieme con quelli che il Ministro ha presentato, rappresenta veramente un passo formidabile in tutta la struttura finanziaria del Paese: e di questo la Commissione dà atto con grande piacere.

Esaminando l'uno e l'altro sistema, la Commissione, anche per ragioni di carattere sociale, ha preferito il sistema a tariffa: e mi consenta l'onorevole Tartufoli di dirgli che questi disegni di legge non si possono discutere leggendo il testo nel momento in cui si comincia a discutere. Io dico e affermo che la Commissione ha tenuto presente proprio il problema dell'artigianato ed anche per questa considerazione è venuta alle sue conclusioni.

D'altra parte, onorevoli colleghi, evidentemente in queste riforme, a cominciare da quella che abbiamo votato, c'è una parte sperimentale. Nessuno pensa che si sia trovato il toccasana. La Commissione crede che, applicando il sistema a tariffa, sia pure con tutte le difficoltà e con tutti i congegni non facili che comporta, ciò tuttavia servirà molto a mo-

realizzare il settore delle imposte locali. La Commissione è convinta che a breve distanza si avrà un gettito e una moralizzazione che oggi non ci sono. Per questo la Commissione insiste sull'approvazione del sistema da essa proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Origlia, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento della Commissione con le modificazioni indicate dal relatore di maggioranza. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« I comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'articolo 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta, cartoncini cellophane; lavori di carta, cellophane e cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili; terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità, carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che

non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 nel suo complesso.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

#### Art. 8.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente :

« I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili, dischi per grammofoni e pellicerie.

« I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'articolo 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, cellophane e cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici;

flori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili; terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualità dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità, carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico.

« I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo Regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

La minoranza della Commissione aveva proposto di aggiungere talune voci alla tabella. Nell'ultima seduta in cui fu discusso il disegno di legge in esame — come ho già ricordato — il Senato decise di rinviare all'articolo 18 la discussione di questo emendamento e degli altri emendamenti aggiuntivi che erano stati presentati all'articolo 9.

La Commissione ha presentato ora un nuovo emendamento aggiuntivo alla tabella, in sostituzione di quello già formulato dalla minoranza. Se ne dia lettura.

**MOMIGLIANO, Segretario:**

« Nella tabella aggiungere in fine le seguenti voci:

Articoli sportivi . . . . .	4	per	cento	del	valore
Calzature. . . . .	4	»	»	»	»
Carrozze per bambini . . .	4	»	»	»	»
Carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, cellophane e cartone . . . . .	3	»	»	»	»
Comestibili diversi . . . . .	3	»	»	»	»
Coperture e camere d'aria di gomma . . . . .	2	»	»	»	»
Cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettriche	4	»	»	»	»
Dischi per grammofono . . .	5	»	»	»	»
Fiori (freschi e artificiali) . . .	4	»	»	»	»
Ghiacciaie e frigoriferi . . .	4	»	»	»	»
Giocattoli ed in genere oggetti per giochi e divertimenti .	5	»	»	»	»
Materiali elettrici . . . . .	3	»	»	»	»
Oggetti d'oro, di argento e pre- ziosi in genere . . . . .	5	»	»	»	»
Orologeria . . . . .	4	»	»	»	»
Pelletterie in genere . . . . .	4	»	»	»	»
Stoffe per arredamenti, tap- peti, arazzi, guide, zerbini e simili . . . . .	4	»	»	»	»
Terracotta, maiolica e porcel- lana in lavori . . . . .	4	»	»	»	»
Tessuti e generi di abbiglia- mento . . . . .	4	»	»	»	»
Utensili e apparecchi per i ser- vizi domestici e simili . . .	3	»	»	»	»
Vetri e cristalli in lavori . . .	4	»	»	»	»

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro a esprimere il parere del Governo su questo emendamento.

**VANONI, Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.** Il Governo lo accetta.

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. C'è una piccola correzione da apportare all'emendamento, concordata in questo momento. Alla voce « carrozzelle per bambini », invece di « 4 per cento del valore », bisogna leggere « 2 per cento del valore ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo della Commissione alla tabella dell'articolo 9, con la modificazione testè proposta dall'onorevole relatore di maggioranza. Chi approva quest'emendamento, accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che la minoranza della Commissione aveva proposto un comma aggiuntivo da inserire dopo la tabella. Il Senato decise di rinviare all'articolo 18 anche la discussione di questo comma, che è stato però ora ripresentato da tutta la Commissione. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« In caso di accertate necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento ».

PRESIDENTE. Ricordo ancora che all'articolo 9 sono stati presentati altri due emendamenti aggiuntivi, rispettivamente dal senatore Di Rocco e dai senatori Baracco, Lovera, Page ed altri.

Si dia lettura dell'emendamento del senatore Di Rocco.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Alla fine della tabella, aggiungere la seguente disposizione:

” I Comuni che applicano una imposta sul vino inferiore alla tariffa massima stabilita dal presente articolo, possono conservarla anche in deroga alle norme di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico 14 settembre 1931,

n. 1175, e dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale ” ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Rocco per illustrare il suo emendamento.

DI ROCCO. Con il mio emendamento si tende a che in nessun caso possa verificarsi un aumento dell'imposta di consumo sul vino. Stando a quanto è detto nella relazione governativa, si deduce che con l'approvazione della legge proposta in molti Comuni si avrà una diminuzione dell'imposta; ciò avverrà in quei Comuni che attualmente applicano un'imposta di consumo sul vino superiore a quella stabilita dal disegno di legge. Ma ci sono anche Comuni che applicano un'imposta inferiore ai massimi stabiliti dal progetto legislativo. Per questi Comuni l'aumento si potrebbe verificare quando ricorressero i casi previsti agli articoli 255 e 256 del testo unico 1931 e all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, perchè in tali casi l'aumento della misura dell'imposta diventa obbligatoria. Orbene, si vuole evitare questa elevazione dell'imposta trasformando l'obbligo in facoltà. I Comuni potrebbero in tal modo non aggravare il disagio dei viticoltori. Il mio emendamento infatti è dettato dalla grave situazione in cui versa la viticoltura italiana. Da tutte le parti si levano voci e si fanno voti invocanti provvedimenti di efficacia immediata e persino c'è chi vorrebbe addirittura abolire la imposta di consumo sul vino. Io chiedo molto di meno: la semplice facoltà di mantenere l'imposta attuale là dove essa è inferiore al massimo.

Qui si è molto parlato di crisi vinicola e di crisi viticola, ma nessuno ha messo in risalto l'aspetto sociale di questa crisi. La coltivazione della vite è quella che in agricoltura assorbe la massima quantità di mano d'opera e sarà sempre una fonte di massimo impiego di lavoro manuale per la natura delle operazioni culturali, non eseguibili che a mano. Una crisi della viticoltura è quindi anche una crisi di lavoro. Purtroppo, da quando si registra questa depressione qualche Comune viticolo si è andato spopolando. L'onorevole Ministro conosce la situazione drammatica della sua Valtellina dove i vini pregiati si producono in terreni magri, in condizioni quindi di maggiore difficoltà per

il prezzo di costo cui non fa riscontro un largo consumo.

L'aspetto sociale della crisi, particolarmente grave per il nostro Paese, giustifica qualunque sforzo per proteggere la viticoltura. La crisi deriva da una contrazione del consumo oltre che dall'aumento di produzione e senza dubbio il consumo è notevolmente limitato dall'alto prezzo del vino e, ad elevare il prezzo, concorre assai l'elevata misura dell'imposta.

Io mi auguro quindi che tanto la Commissione quanto il Ministro, in vista dello scopo che esso si prefigge, vorranno accettare il mio emendamento e che gli onorevoli colleghi lo vorranno votare.

**PRESIDENTE.** I senatori Baracco, Lovera, Page, Grava, Fantoni, Minoja e Carelli hanno proposto di aggiungere al comma aggiuntivo già presentato dalla minoranza e ora ripresentato da tutta la Commissione la seguente disposizione:

« Per i vini l'aumento è consentito sino al limite massimo del 25 per cento ».

Il senatore Baracco ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

**BARACCO.** Farò brevissime considerazioni a sostegno dell'emendamento firmato da me e da altri colleghi. La Commissione propone una norma per cui, in caso di accertata necessità, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Con l'emendamento mio, firmato anche da altri colleghi, si chiede che limitatamente alla voce « vini » l'aumento venga consentito fino al limite massimo del 25 per cento. Per quale ragione? La norma proposta dalla Commissione trova il suo addentellato in una richiesta formulata dall'onorevole Fortunati in un primo tempo e, indubbiamente, a mio modesto modo di vedere, tale richiesta era a sua volta subordinata a un'altra proposta. L'onorevole Fortunati cioè proponeva per il vino una tassazione unica per tutti i Comuni in ragione di 800 lire ad ettolitro. Quindi era logico, per ovvie ragioni, che fosse consentito

ai Comuni di aumentare fino al 50 per cento tale tariffa. Ma poichè il Senato è venuto in contrario avviso ed ha stabilito invece una tassazione di 800 lire ad ettolitro nei Comuni fino a 10.000 abitanti; di lire 1.000 nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000; di lire 1.200 nei Comuni fino a 200.000 abitanti e di 1.500 lire per i Comuni oltre i 200.000 abitanti, con la clausola che i Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore, così pare a noi che mantenere il limite per la voce vino nell'ambito del 25 per cento sia rispondente a criteri di equità e giustizia.

Non ripeterò qui le ragioni già esposte molto efficacemente dal senatore Di Rocco, sulla necessità di non gravare eccessivamente la mano sul vino, nè mi indugerò a sottolineare la crisi gravissima che attraversa la nostra vitivinicoltura, perchè questa è di conoscenza comune. Richiamo invece l'attenzione del Senato su un dato obiettivo, che risulta dall'ultima relazione del governatorato della Banca d'Italia, dottor Menichella. Leggo in essa che il prodotto agricolo che ha subito maggiore deprezzamento è proprio il vino; che in via generale si può dire che dal 1928 al 1938 al 1950 lo schema dei prezzi relativi dei prodotti agricoli si è spostato tutto a favore del grano, della barbabietola da zucchero, della canapa, della lana e tutto a sfavore del vino. I prezzi del 1950 segnano un ritorno alle posizioni del 1938 per il grano, il granoturco, la canapa, la lana, la bietola con discreti aumenti per il bestiame.

In generale dal 1928 al 1950 la bietola da zucchero si è apprezzata del 40 per cento, mentre il vino si è deprezzato del 53 per cento. Il prezzo di un quintale di bietola da zucchero era nel 1928 di chilogrammi 10 di grano, nel 1938 di 11, nel 1950 di 13; il prezzo di un ettolitro di vino era nel 1928 di chilogrammi 128 di grano, nel 1938 di chilogrammi 69 e nel 1950 di chilogrammi 62. Rispetto al grano, il vino si è più che dimezzato di prezzo.

Ora, in tali condizioni di cose, anche avuto riguardo a quello che è il criterio che molto opportunamente ha posto nel dovuto rilievo il senatore Fortunati, e cioè che per l'imposizione tributaria si deve tenere conto anche del valore del genere tassato, osservo che oggi il prezzo medio del vino è di 30-40 lire al litro. Se noi

consentiamo di imporre su di esso il gravame di lire 15 al litro e poi autorizziamo un ulteriore aumento fino al 50 per cento, arriviamo ad un onere fiscale pari circa alla metà del suo valore. Mi sembra perciò che si possa accogliere il mio emendamento il quale stabilisce che, in caso di necessità, i Comuni, pur essendo autorizzati ad aumentare il limite consentito, per tutti i generi, fino al 50 per cento, per quel che riguarda il vino possono aumentare questo limite fino al 25 per cento. Bisogna tenere conto del fatto che in Italia troppi Comuni costituiscono la spina dorsale del loro bilancio sul vino. Ma io faccio qui mio il rilievo del senatore Tafuri, il quale ha detto nella sua relazione che non si può seguitare a consentire che sia sempre il vino a turare le falle dei bilanci comunali. Di fronte agli interessi pur legittimi di pochi Comuni, debbano prevalere le ragioni sociali e di economia produttiva in campo nazionale, accennate dal senatore Di Rocco, e le operose fatiche di oltre 13 milioni di viticoltori. Per queste ragioni spero che il Senato voglia accogliere il mio emendamento. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere su questi emendamenti.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Ancora una volta, come nelle passate sedute, il povero relatore fa il Cireneo, in quanto si trova in bilico, essendo rappresentante di zone vitivinicole, ma non potendo dimenticare la funzione di membro della Commissione e di essere stato anche un amministratore comunale.

Quindi, mentre il primo suo slancio sarebbe quello di accettare a braccia aperte e l'uno e l'altro emendamento, purtroppo si trova nelle condizioni di dover dissentire sia dall'uno che dall'altro.

Dall'emendamento Di Rocco debbo dissentire per una questione fondamentale. So la genesi di quell'emendamento. Effettivamente in Sicilia e nell'Italia meridionale vi sono Comuni che, per effetto della nuova tassazione stabilita dalla tariffa dell'articolo 95, debbono aumentare la aliquota. Ci sono Comuni che debbono andare a 15 mentre oggi hanno 10: però sono Comuni in grande maggioranza fortemente deficitari, che applicheranno le 8 lire, ma si presenteranno a chiedere notevoli integrazioni di bilancio allo

Stato. È questo il fatto per cui la Commissione, che deve preoccuparsi principalmente della situazione dei bilanci, non lo può accettare. Qualora questi Comuni pareggiassero il bilancio, nessuno vieterebbe loro di mantenere o diminuire il livello della tariffa del vino ad un tasso più basso.

E veniamo all'emendamento Baracco. Il senatore Baracco sa bene quanto io sia appassionato dei problemi vinicoli, però oggi, con l'articolo approvato precedentemente, le condizioni sono cambiate. L'emendamento aveva una profonda ragione d'essere col sistema precedente. Oggi la sua importanza è leggermente cambiata in quanto non si può subito sovrapporre su questa, che vorrei chiamare la testa di turco dei bilanci comunali, perchè è necessario prima applicare le altre imposte.

Quindi andare a ritoccare questo problema non mi sembra opportuno e perciò penso che si possa rinunciare, almeno per ora, in questa fase sperimentale, alla sovrimposizione proposta. Del resto si tratta di una facoltà dei Comuni e spero che essi abbiano quella comprensione che ha avuto anche il Parlamento per queste situazioni di crisi e non chiedano quindi l'aumento di quell'imposta fino al massimo possibile.

Purtroppo il senatore Baracco risponderà con l'esempio di molti Comuni che hanno fatto perfettamente l'opposto; ma voglio sperare che le popolazioni facciano sentire le loro esigenze ai loro rappresentanti e ai Comuni la necessità di non premere eccessivamente su questa voce. Prego pertanto il senatore Baracco di non insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. A me pare che i tre emendamenti, quello della Commissione, quello del senatore Di Rocco e quello del senatore Baracco siano collegati fra loro, perchè se si dovesse adottare il criterio fissato nell'emendamento della Commissione, secondo il quale i Comuni, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, possono supercontribuire all'imposta sui consumi, ma in modo diverso per ogni genere, evidentemente la preoccupazione

del senatore Baracco avrebbe una giustificazione, perchè qualche Comune potrebbe pensare a riversare sul vino tutto il proprio disavanzo. Ma se la Commissione ritornasse alla proposta fatta nell'articolo 20-bis del testo a suo tempo comunicato al Senato, e che non so se sia stato abbandonato dalla Commissione, per la quale gli aumenti delle imposte di consumo debbono essere uniformi per tutti i generi, escludendo il gas luce e l'energia elettrica, mi pare che esisterebbe una tale salvaguardia per il vino e altri generi, che renderebbe inutile il limite del 25 per cento. Credo, dunque, che il parere si possa riassumere così: non d'accordo con la Commissione dove ammette la possibilità di aumenti diversi per i diversi generi sottoposti alle imposte di consumo. Quando si arriva alla supercontribuzione mi pare principio logico, a salvaguardia dei diversi settori produttivi e commerciali, che gli aumenti siano ugualmente proporzionali per i diversi settori. Quindi non d'accordo con questo emendamento, anche se posso accettare in altra sede che si metta un limite massimo alla supercontribuzione.

Non posso essere d'accordo con l'emendamento del senatore Di Rocco per le ragioni già illustrate dal relatore, perchè, evidentemente, se un Comune trova il suo equilibrio di bilancio senza arrivare ai massimi di tariffa, esso non è tenuto ad aumentare l'imposta, ma se ha un bilancio deficitario non può restare sotto i massimi di tariffa.

Circa la proposta Baracco, essa è subordinata all'accettazione della prima impostazione che tutti gli aumenti debbono essere ugualmente proporzionali. In questo caso, non vi sarebbe bisogno di un trattamento specifico per il vino; non accettandosi, invece, la detta impostazione, sarà questione di vedere se la misura del 25 per cento sia congrua; ma può giustificarsi una norma specifica per il vino.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione aveva in origine proposto un altro testo, ma adesso lo ha variato in conformità di tutto il sistema, preoccupata del pericolo che determinati prodotti fossero colpiti in maniera

abnorme. In particolare, si preoccupava per il vino. Mentre adesso, col blocco al 50 per cento e con l'aumento della materia imponibile, la questione non preoccupa più e quindi si lascia una certa autonomia ai Comuni di poter chiedere alle Giunte provinciali amministrative, che sono sempre le arbitre, e quindi alla Commissione centrale di finanza locale — a seconda del tipo di Comune e a seconda che si tratti o meno di approvazione del bilancio — di poter chiedere che gli aumenti siano differenziati secondo la situazione economica e le condizioni di mercato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Senatore Di Rocco, insiste sul suo emendamento?

DI ROCCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Baracco, insiste nel suo emendamento?

BARACCO. Insisto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al comma testè approvato, presentato dai senatori Baracco ed altri.

Chi approva questo emendamento, non accettato dalla Commissione ma accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 9.

L'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

« La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
<b>Bevande:</b>		
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1) . . . . .	Hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1) . . . . .	»	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1) . . . . .	»	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti . . . . .	»	1.500
Vini spumanti in bottiglia . . . . .	una	150
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° . . . . .	L.	30 al litro
Acquaviti di vino e di vinaccia fino a 50° . . . . .	»	50 »
Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino o di vinaccia da oltre 21° fino a 50° . . . . .	»	75 »
Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75° . . . . .	»	130 »
Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 . . . . .	»	150 »
Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool per la preparazione di liquori secchi e dolcificati, di di vermut, di aperitivi e di sciroppi) (2) . . . . .		35 % del valore
Acque gassate - acque minerali da tavola, naturali o artificiali . . . . .		10 % » »
<b>Bevande gassate non alcoliche:</b>		
a) a base di succhi naturali di frutta (3) . . . . .		10 % » »
b) altre . . . . .		25 % » »

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

(2) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.

(3) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed all'analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

Sciroppi:

a) a base di succhi naturali di frutta (1) . . . . .	10 % del valore
b) altri . . . . .	25 % » »

Estratti, polveri essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche (2) . . . . .

25 % » »

Polveri per acque da tavola . . . . . 10 % » »

Carni:

1. Bestie a capo:

Buoi e manzi . . . . .	4 % » »
Vacche e tori . . . . .	4 % » »
Vitelli sopra l'anno . . . . .	4 % » »
Vitelli sotto l'anno . . . . .	4 % » »
Cavalli, muli e asini . . . . .	4 % » »

Maiali:

sino al peso di kg. 30 . . . . .	4 % » »
oltre il peso di kg. 30 . . . . .	4 % » »
Pecore, capre, castrati e montoni . . . . .	4 % » »
Agretti e capretti . . . . .	4 % » »

2. Bestie a peso vivo:

Vitelli . . . . .	4 % » »
altri bovini . . . . .	4 % » »
c) suini . . . . .	4 % » »
d) ovini . . . . .	4 % » »
e) equini . . . . .	4 % » »

3. Carne macellata fresca:

a) di vitello . . . . .	4 % » »
b) di altri bovini . . . . .	4 % » »
c) suina . . . . .	4 % » »
d) ovina . . . . .	4 % » »
e) equina . . . . .	4 % » »

4. Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate e comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne . . . . .

4 % » »

Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco . . . . .

2 % » »

Pollame e cacciagione:

a) a peso vivo . . . . .	7 % » »
b) a peso morto . . . . .	7 % » »

(1) I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministero delle finanze (semprechè si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed all'analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.

(2) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti.



1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

Conigli:				Materiali da costruzioni edilizie (v. art. 98) . . . . .	8 % del valore		
a) a peso vivo . . . . .	4 % del valore						
b) a peso morto . . . . .	4 % » »						
Altri commestibili:				Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste nell'articolo 1609 del Codice civile: per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano.	1,50 % » »		
Pesci, crostacei e molluschi:				Generi diversi:			
1. Freschi:				Mobili di qualunque materia:			
a) di qualità fine . . . . .	3 % » »			di qualità fine . . . . .	10 % » »		
b) di qualità comune . . . . .	1,50 % » »			di qualità comune . . . . .	5 % » »		
2. Conservati:				grammofoni, radio, radiogrammofoni . . . . .	10 % » »		
1. Tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombrò all'olio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticcini, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive . . . . .	3 % » »			Profumerie . . . . .	15 % » »		
2. Anguille e acquadelle ammarinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salva o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati . . . . .	2,50 % »			Saponi fini . . . . .	10 % » »		
3. Baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati affumicati . . . . .	1,50 % » »			Pelliccerie confezionate:			
Cioccolato:				di qualità fine . . . . .	15 % » »		
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25 . . . . .	6 % » »			di qualità comune . . . . .	7 % » »		
b) altro . . . . .	10 % » »			Articoli sportivi . . . . .	4 % » »		
Cacao in polvere destinato al consumo . . . . .	6 % » »			Calzature . . . . .	4 % » »		
Surrogati di cacao e di cioccolato.	3 % » »			Carrozze per bambini . . . . .	2 % » »		
Formaggi e latticini . . . . .	3 % » »			Carta, cartoncini, cellophane; lavori di carta, cellophane e cartone . . . . .	3 % » »		
Burro e suoi surrogati . . . . .	3 % » »			Comestibili diversi . . . . .	3 % » »		
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune . . . . .	3 % » »			Coperture e camere d'aria di gomma	2 % » »		
Pasticceria fresca, confetture, dolci in genere e biscotti fini . . . . .	10 % » »			Cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici . . . . .	4 % » »		
Gelati . . . . .	8 % » »			Dischi per grammofono . . . . .	5 % » »		
		Unità di misura	Imposta (in lire)	Fiori freschi e artificiali . . . . .	4 % » »		
Combustibili:				Ghiacciaie e frigoriferi . . . . .	4 % » »		
Gas per illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici:				Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti . . . . .	5 % » »		
— fino a 3.600 calorie . . . . .	mc.		1,50	Materiali elettrici . . . . .	3 % » »		
— oltre le 3.600 calorie . . . . .	in proporzione			Oggetti d'oro, di argento e preziosi in genere . . . . .	5 % » »		
Energia elettrica per illuminazione	kwo		10,00	Orologeria . . . . .	4 % » »		
				Pelletterie in genere . . . . .	4 % » »		
				Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili . . . . .	4 % » »		
				Terracotta, maiolica e porcellana in lavori . . . . .	4 % » »		
				Tessuti e generi di abbigliamento	4 % » »		
				Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili . . . . .	3 % » »		
				Vetri e cristalli in lavori . . . . .	4 % » »		

In caso di accertate necessità i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento può essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qua-

lità di uno stesso genere, in misura unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento è consentito sino al limite massimo del 25 per cento ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sono stati presentati due articoli 9-bis. L'esame del primo di essi, presentato dai senatori Gasparotto, Pasquini ed altri, si era già stabilito che fosse rinviato alla fine del disegno di legge. Resta l'articolo 9-bis proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« Ai soli effetti della applicazione della imposta di consumo i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinosa, e simili, sono classificati tra i liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia di gradazione fino a 21 gradi ».

PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di illustrarlo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. L'articolo aggiuntivo è semplicemente la traduzione in legge della discussione che si fece durante l'esame della tariffa sui vini e liquori. In quell'occasione, si disse che la situazione daziaria di questi generi sarebbe stata codificata. L'articolo 9-bis è appunto il risultato di questa codificazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dichiarare se accetta questo articolo aggiuntivo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 9-bis, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

La maggioranza della Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo del testo ministeriale. La minoranza ha invece presentato un testo emendato. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 10.

I Comuni hanno facoltà di graduare, per categorie di utenze, la tariffa dell'imposta di consumo sul gas luce per illuminazione e riscaldamento e sulla energia elettrica per illuminazione, in misura inferiore a quella massima, anche in deroga alle norme di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso su tale emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, propone la soppressione dell'articolo 10, perchè le disposizioni in esso contenute hanno già formato materia di una legge stralcio approvata alcuni mesi or sono.

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se insiste nel suo testo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il suo avviso in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 10 e contrario all'emendamento della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo dell'articolo 10 proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. I senatori favorevoli all'articolo 10 proposto dalla minoranza della Commissione si porranno alla mia sinistra, quelli contrarii alla mia destra.

(Il Senato non approva).

Metto ora ai voti la soppressione dell'articolo 10 del testo governativo, soppressione

proposta dalla maggioranza della Commissione ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo 10-bis proposto dai senatori Zanardi e Cosattini è stato rinviato all'articolo 18 e quindi se ne discuterà in quella sede.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Preghe-  
rei di rinviare anche l'articolo 10-bis proposto dai senatori Zanardi e Cosattini alla fine del disegno di legge, come si è deciso di fare con l'articolo 9-bis proposto dal senatore Gasparotto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo ora all'articolo 11.

Dell'articolo 11 la maggioranza della Commissione e la minoranza avevano presentato due testi diversi. L'intera Commissione ha ora proposto la soppressione dell'articolo.

Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo accetta la soppressione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Sull'articolo 11 erano stati presentati due emendamenti: l'uno dai senatori Cerruti ed altri al testo della minoranza, e l'altro, dai senatori Fazio e Ciasca al testo della maggioranza.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Il testo originario dell'articolo 11 della maggioranza della Commissione riguardava le materie prime e i generi che vengono impiegati per la fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di consumo, e le materie prime ed i generi che vengono impiegati per la confezionatura, la presentazione e l'imballaggio di prodotti soggetti alla detta imposta. Con la modificazione che abbiamo apportato, gli imballaggi sono soggetti a dazio e pertanto l'articolo 11 diventa pleonastico.

Il senatore Fortunati, per la minoranza, aveva presentato un testo riguardante i generi

di larga produzione locale ai quali fa riferimento l'emendamento Cerruti, Ristori, Fantuzzi. Ora la Commissione all'unanimità chiede la soppressione di questo articolo, e la discussione sui generi di larga produzione locale viene rinviata all'articolo 18. Quindi anche l'emendamento del senatore Cerruti sarà discusso quando si esaminerà l'articolo 18.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cerruti se accetta la proposta dell'onorevole relatore di maggioranza.

CERRUTI. Accetto.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che lo emendamento del senatore Cerruti all'articolo 11 sarà discusso in sede di articolo 18. Lo stesso avverrà per l'emendamento presentato dai senatori Fazio e Ciasca.

Metto ora ai voti la soppressione dell'articolo 11, proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Fu presente che la maggioranza e la minoranza della Commissione avevano in un primo tempo proposto di inserire dopo l'articolo 11 un articolo 11-a), per il quale avevano presentato due testi diversi. Successivamente hanno rinunciato a tale proposta.

L'articolo 11-a) resta quindi soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 11-b), per il quale il testo della minoranza è identico a quello della maggioranza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 11-b).

L'articolo 40 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'articolo 20 si riscuote con le stesse forme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36.

« Nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate la quantità, al lordo e al netto, delle merci e le sue qualità, precisandone le particolari caratteristiche, e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, allo scopo di un'esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione.

« I regolamenti locali possono però contemplare che, per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturali o artificiali, le bevande gassate non alcoliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta può essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro delle finanze detta facoltà può essere estesa anche ad altri generi.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35 non ricorre per il trasporto:

a) dei generi pei quali è prevista la riscossione dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio a carattere generale;

b) delle quantità isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcoliche e gli sciroppi; sino a due litri per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali; sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcoliche e non alcoliche; sino a kg. 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a kg. 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini; sino a kg. 3 di burro e dei suoi surrogati;

c) di kg. 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;

d) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;

e) delle merci portate a mano dai viaggiatori entro i prescritti limiti di tolleranza;

f) delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;

g) del pesce fresco.

« Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

« Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questo è tenuto al pagamento dell'imposta ».

PRESIDENTE. Al terzo capoverso i senatori Lovera, Lepore, Carelli, Braitenberg, Ca-

ron e Pasquini hanno proposto di sopprimere le parole: « non alcoliche ».

Il senatore Lovera ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

LOVERA. Non credo occorranza molte parole per convincere l'Assemblea dell'opportunità della soppressione delle parole: « non alcoliche », perchè ormai l'Assemblea si è convinta della necessità di non mettere in condizioni di inferiorità un importante settore come quello del vino; non capisco perciò la ragione per cui in questo articolo si dovrebbe favorire proprio le bevande non alcoliche nei confronti di quelle che contengono alcool. E poichè abbiamo già precedentemente impostato tutta la discussione sulla necessità di difendere, non tanto il vino in sè, quanto i produttori di uva e di vino, credo sia dovere di coerenza richiedere la soppressione di questa parola.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso in merito all'emendamento del senatore Lovera.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione fa presente al senatore Lovera che questo era un primo elenco, perchè l'ultima parte di quel comma dice: « Con l'autorizzazione del Ministro delle finanze detta facoltà può essere estesa anche ad altri generi ». Non solo. C'è anche un nuovo articolo, che l'onorevole presentatore vedrà in seguito, il quale dà mandato proprio al Ministro delle finanze di regolamentare questa materia. Quindi che ci sia o meno l'espressione « alcoliche o non alcoliche » non ha assolutamente nessuna importanza. La questione muterà non appena l'attrezzatura industriale e commerciale sarà tale da richiedere quell'apprezzamento. In tanto ha ragione di essere questo comma in quanto per le bevande non alcoliche esiste il problema, perchè l'attrezzatura della vendita al minuto in bottiglia è una cosa normale, mentre per ora, nell'altro caso, non è normale. Speriamo di arrivarci e nella legge è detto chiaramente che il Ministro, in tal caso, sarà autorizzato a prendere provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sarei grato all'onorevole Lovera se volesse ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lovera insiste nel suo emendamento?

LOVERA. Dopo i chiarimenti del relatore, non insisto.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha proposto un comma aggiuntivo all'articolo 11-b), da inserire dopo la lettera g). Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'articolo 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie alla percezione e al controllo del tributo ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se mantiene questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. A nome della Commissione, dichiaro di mantenerlo perchè è una conseguenza dell'articolo 8 che è stato già votato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Desidererei sapere come si sono potuti equiparare generi così disparati alla lettera b) dell'articolo. Si dice che sono esenti dall'obbligo della bolletta di accompagnamento gli alcool fino ad un litro, le bevande alcoliche fino alla stessa misura, ecc. Che uno debba fare una bolletta di accompagnamento per l'alcool che si porta per una merenda fuori del Comune non mi pare proprio possibile.

Mi sembra che qui si rasenti il ridicolo. Fate le cose un pochino più aderenti alla realtà! Legare il cittadino fino a questo segno è controproducente in tutti i sensi perchè in questo modo lo stanchiamo e facciamo in modo che nessuno rispetti la legge: io stesso, senatore della Repubblica, non andrò mai a fare la bolletta di accompagnamento per un litro di vino che mi porto per far merenda in un Comune diverso!

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Questa è la riproduzione del testo originale sulla finanza locale oggi vigente. Non abbiamo modificato se non per aggiungere le bevande gassate.

DE LUCA. Avete toccato tante cose, toccate anche questa! Del resto non credo che sia necessaria una bolletta di accompagnamento per due litri di vino. Se il Presidente mi permette di riprendere l'argomento vorrei presentare un emendamento a questo riguardo.

PRESIDENTE. È stato presentato da parte dei senatori De Luca, Carelli, Saggiaro, Genco, Fantoni, Braitenberg ed Elia, un emendamento alla lettera b) dell'articolo in esame tendente ad inserire dopo le parole: « sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcoliche », le altre: « *pro capite* fino ad un massimo di dieci litri » e ad aggiungere alle parole: « sino a due litri » le altre: « *pro capite* per il vino ».

Il senatore De Luca ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento.

DE LUCA. Il mio emendamento significa che non occorre la bolletta di accompagnamento quando una persona prende due litri di vino, anche se questa persona è in comitiva, fino ad un massimo di dieci litri. Credo che il cittadino debba essere esentato, per questo quantitativo, dalla bolletta di accompagnamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore De Luca.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Sono perfettamente d'accordo con il collega De Luca quando dice che bisogna esentare fino a due litri di vino, ma non sono d'accordo quando aggiunge « *pro capite* », perchè con il sistema della damigianetta *pro capite* si commettono molte frodi.

Poichè stiamo studiando la maniera per eliminare le frodi sulla imposta di consumo sui vini, in modo da combattere l'illecita concorrenza, che è una delle cause della crisi vinicola, è assolutamente impossibile accettare questo concetto. Quindi la Commissione accetta che l'esenzione di bolletta sia fino ai due litri, ma il recipiente deve essere al massimo di due litri, non deve trattarsi, ad esempio, di damigianetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo al riguardo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se ho ben capito, la Commissione sarebbe d'accordo di scrivere in questo modo: « delle quantità isolate fino ad un litro

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciropi; fino a due litri per le acque gassate, le bevande gassate, ecc. ».

DE LUCA. *Pro capite* o no?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono tutte *pro capite*, per questa parte.

DE LUCA. Insomma, la mia immagine dei miei figlioli che debbono portare la bottiglietta corrisponde alla realtà? (*Commenti*).

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La sua comprensione per le comitive che vanno in campagna a fare merenda non può arrivare fino al punto di mettere gli agenti delle imposte di consumo nella condizione di identificare se le sette od otto persone che si presentano con una damigiana si sono accordate tra di loro per fare un piccolo scherzo o se veramente sono andate a passeggio in comitiva. Quindi il *pro capite* non significa niente. Ognuna di queste quantità è evidentemente riferita ad una persona che fa il passaggio della linea di confine del Comune. Ma non dobbiamo arrivare a raggruppare cinquanta persone per portare dentro un bariletto di vino di un ettolitro. Questo mi pare difficile. Per cui mi sembra che la Commissione debba accettare di elencare la parola « vini » laddove dice: « sino a due litri per le acque gassate, ecc. ». Lei risolve così il suo problema pratico del fiasco di vino portato in gita e noi d'altra parte evitiamo il pericolo di evasione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ritiro la prima parte del mio emendamento. Chiedo inoltre la votazione per divisione dell'articolo 11-b).

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'articolo 11-b), sulla quale non v'è dissenso. Se ne dia nuovamente lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 11-b).

L'articolo 40 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'articolo 20 si riscuote con le stesse forme di cui agli articoli 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36.

« Nella bolletta di accompagnamento devono essere indicate la quantità, al lordo e al netto, delle merci e le sue qualità, precisandone le particolari caratteristiche, e, ove esista, la denominazione tipica commerciale, allo scopo di un'esatta identificazione durante il trasporto ed all'arrivo a destinazione.

« I regolamenti locali possono però contemplare che per le acque gassate, le acque minerali da tavola naturali o artificiali, le bevande gassate non alcooliche, i formaggi freschi e latticini, l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso sia o non fabbricante, anche nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo dei detti generi ai commercianti al minuto dello stesso Comune. In tal caso e previa prestazione di idonea cauzione, l'imposta può essere soddisfatta quindicinalmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico. Con l'autorizzazione del Ministro delle finanze detta facoltà può essere estesa anche ad altri generi.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35 non ricorre per il trasporto:

a) dei generi pei quali è prevista la riscossione dell'imposta con la forma dell'abbonamento obbligatorio a carattere generale; ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora nuovamente lettura della rimanente parte dell'articolo fino alla lettera g) inclusa.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« b) delle quantità isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciropi; sino a due litri per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali; sino a cinquecento grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcooliche e non alcooliche; sino a kg. 10 di pollame, conigli e cacciagione; sino a kg. 5 di pesce comunque conservato, di formaggi e latticini; sino a kg. 3 di burro e dei suoi surrogati;

c) di kg. 10 di uve fresche atte alla vinificazione e destinate al consumo come frutta;

d) delle merci spedite a mezzo pacchi postali;

e) delle merci portate a mano dai viaggiatori entro i prescritti limiti di tolleranza;

f) delle merci scortate da bollette di pagamento dell'imposta;

g) del pesce fresco ».

PRESIDENTE. Alla lettera b), il senatore De Luca propone di aggiungere alle parole: « sino a due litri » le altre: « *pro capite* per il vino »; il Ministro propone invece la dizione: « sino a due litri per il vino », senza la dizione « *pro capite* ».

Domando al senatore De Luca se insiste sull'inciso « *pro capite* », facendogli presente che, secondo il Ministro, esso è implicito.

DE LUCA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora il principio della lettera b) sarebbe così modificato: « b) delle quantità isolate sino ad un litro per gli alcool, le bevande alcooliche e gli sciroppi; sino a due litri per il vino, per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali ecc. ».

Metto ai voti la parte dell'articolo 11 di cui è stata data poc'anzi lettura, con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro alla lettera b). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

A questo punto, come ho già avvertito, la Commissione ha proposto di inserire il seguente comma:

« L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'articolo 20, salvo ai Comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie alla percezione e al controllo del tributo ».

Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione e accettato dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti gli ultimi due commi dell'articolo. Se ne dia nuovamente lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Per commerciante all'ingrosso dei generi indicati nel presente articolo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

« Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questo è tenuto al pagamento dell'imposta ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 11-b nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 12. Se ne dia lettura nel testo della maggioranza, che è identico a quello della minoranza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 12.

È tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro;

acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro;

estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a duecento grammi.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Lovera, Fantoni, Saggiaro, Braitenberg, Carelli e Farioli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al principio del secondo capoverso, la parola « vino ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lovera per svolgere questo emendamento.

LOVERA. Ho presentato un'emendamento col quale vorrei che si introducesse anche la esenzione per il vino. E siccome nel testo non

c'è l'indicazione « vino », si potrebbe pensare, per esempio, che il vino sia compreso tra le bevande alcoliche, mentre io ritengo opportuno che il vino venga esentato entro un maggiore limite di quantità.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e all'onorevole Ministro se accettano l'emendamento del senatore Lovera.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12 modificato secondo l'emendamento del senatore Lovera accettato dalla Commissione e dal Governo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

#### Art. 12.

È tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati :

bevande alcoliche e sciroppi sino a mezzo litro ;

vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro ;

estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcoliche e non alcoliche sino a duecento grammi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 nel testo della maggioranza, identico a quello della minoranza.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

#### Art. 13.

L'articolo 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente :

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'articolo 95.

« L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualità ed il pregio di esse.

« Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

« Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

« Per le imposte stabilite sul valore, questo, è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta di sette membri come appresso indicati :

l'Intendente di finanza, *Presidente* ;

un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale ;

due rappresentanti dei Comuni minori, designati dal Consiglio provinciale ;

un rappresentante della Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera ;

un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale ;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

« Il capo-ufficio statistica della Camera di commercio assolve le funzioni di segretario della commissione.

« La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

« Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno.

« Nel caso di determinazioni di valori non corrispondenti alla realtà di mercato, il Comune può ricorrere al Ministro per le finanze per ottenere la rettificazione per le determinazioni stesse ».

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Braschi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo capoverso. Poiché l'onorevole proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.



Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Nel quinto comma del nuovo articolo 22 del del testo unico, alle parole: " due rappresentanti dei Comuni minori designati dal Consiglio provinciale ", sostituire le altre: " due rappresentanti degli altri Comuni della provincia scelti dal Consiglio provinciale o dall'organo corrispondente al Consiglio provinciale " ».

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio emendamento ha lo scopo di mettere d'accordo la legge con il diritto amministrativo e la terminologia amministrativa. Infatti, il diritto amministrativo conosce i Comuni in genere e non Comuni minori e maggiori. In questo caso bisognerebbe preliminarmente stabilire a che cosa si riferisce il « maggiore » e il « minore ». Quindi la prima modifica che io propongo è di parlare di « altri » comuni rispetto al capoluogo di provincia.

Una seconda mia proposta si riferisce al fatto che non in tutte le Regioni italiane attualmente esiste o può essere formato con le prossime elezioni amministrative l'organo che si chiama Consiglio provinciale. Infatti in Sicilia furono soppresse le Province; e fu detto, con legge regionale 1° luglio 1947, n. 2 (articolo 4) che « le gestioni delle amministrazioni provinciali proseguono fino a quando non sia diversamente disposto dall'Assemblea regionale, per conto della Regione, e secondo le norme in atto vigenti, a mezzo di delegati provvisori nominati dal Presidente della Regione ».

Poichè è indubbio che la legge in discussione debba essere applicata in tutto il territorio dello Stato è necessario fare corrispondere la norma a quella che è la situazione di fatto e di diritto in una regione dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento Rizzo Giambattista.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento Rizzo. Mantiene però la parola « designati » in luogo della parola « scelti ».

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, accetta questa modifica?

RIZZO GIAMBATTISTA. L'accetto.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Rizzo di considerare se sia veramente necessaria l'alternativa dell'organo corrispondente al Consiglio provinciale. In effetti, non so se in una legge che avrà certamente una lunga durata, almeno per questo articolo 13, convenga far riferimento ad una situazione transitoria e occasionale, e in ogni modo a un organo che non ha la stessa rappresentatività del Consiglio provinciale. Preferirei fermarmi al Consiglio provinciale. In sede di interpretazione, si vedrà quale organo eventualmente potrà sostituire il Consiglio provinciale, ma nella struttura organizzativa normale il Consiglio provinciale esiste ed esercita determinate funzioni. Mi sembra difficile fare riferimento a una situazione assolutamente abnorme.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio osservare che non si tratta di una situazione transitoria, ma dell'applicazione di una legge costituzionale, cioè dello Statuto della Regione siciliana.

Fino a quando, con una nuova legge, non si stabilirà quale è in Sicilia l'ente locale intermedio e l'organo rappresentativo di questo ente, la situazione attuale permarrà e sarà una situazione di diritto e di fatto.

Comunque non insisto, dati i chiarimenti del Ministro, nella seconda parte del mio emendamento. Mi auguro che in sede di interpretazione non sorgano equivoci.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, il senatore Rizzo Giambattista ha limitato la sua proposta di modificazione alla sostituzione delle parole: « due rappresentanti degli altri Comuni della provincia » alle altre: « due rappresentanti dei Comuni minori ».

Accetta questo emendamento?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. A questo non sono contrario.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Vorrei sostituire la frase « Intendente di Finanza, Presidente », con l'altra « Presidente della Camera di commercio, Presidente » perchè il Presidente della Camera di commercio meglio conosce il fenomeno economico della Provincia. Quindi il Presidente del Comitato provinciale dovrebbe essere, a mio avviso, il Presidente della Camera di commercio che è, nel settore economico, l'unico elemento competente.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, faccia pervenire una formale proposta di modificazione, corredata delle sei firme necessarie.

CARELLI. Signor Presidente, poichè ritengo che l'emendamento a cui ho accennato non avrebbe fortuna, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13 con la sostituzione, proposta dal senatore Rizzo Giambattista ed accettata dalla Commissione e dal Governo, delle parole: « due rappresentanti dei Comuni minori, designati dal Consiglio provinciale »; con le altre: « due rappresentanti degli altri Comuni della provincia, designati dal Consiglio provinciale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 14.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli 8 e 9, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue lire 200.000 aggio del 2,50 per cento;

per le ulteriori riscossioni annue:

da L.	200.000	a L.	500.000	aggio del	2,00 %	
»	»	500.001	»	»	1,50 %	
»	»	1.000.001	»	»	1,00 %	
»	»	2.000.001	»	»	0,50 %	
»	»	5.000.001	10.000.000		0,30 %	
»	»	10.000.001	»	»	0,20 %	
oltre	20.000.000			»	»	0,10 %

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente ancorchè nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto una diversa misura dell'aggio dovuto all'appaltatore. Si dia lettura del relativo prospetto.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Per le riscossioni fino ad annue lire 200.000 aggio dell'1,25 per cento;

da L.	200.000	a L.	500.000	aggio del	1,00 %	
»	»	500.001	»	»	0,75 %	
»	»	1.000.001	»	»	0,50 %	
»	»	2.000.001	»	»	0,25 %	
»	»	5.000.001	»	»	0,15 %	
»	»	10.000.001	»	»	0,10 %	
oltre	20.000.000			»	»	0,05 %

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione insiste nel proprio testo. Pregherei il relatore di minoranza di non insistere sul suo testo, poichè ci troviamo di fronte ad una situazione nuova che richiederà maggiori spese. Il testo del Governo accettato dalla Commissione mi pare sia il più equo.

PARATORE Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Condivido pienamente il parere espresso dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Domando al relatore di minoranza se insiste nel suo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Devo insistere, perchè — a mio modesto avviso — questa sarebbe una buona occasione per obbligare anche economicamente gli appaltatori ad andarsene.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non accetto l'emendamento proposto dalla minoranza.

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 14, che rileggo:

« Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli 8 e 9, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il testo della tabella proposto dalla minoranza della Commissione, non accettato dal Governo. Lo rileggo:

Per le riscossioni fino ad annue lire 200.000 aggio dell'1,25 per cento;

da L.	200.000	a L.	500.000	aggio del	1,00 %
»	»	500.001	»	»	0,75 %
»	»	1.000.001	»	»	0,50 %
»	»	2.000.001	»	»	0,25 %
»	»	5.000.001	»	»	0,15 %
»	»	10.000.001	»	»	0,10 %
oltre	20.000.000			»	0,05 %

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il testo della tabella presentato dalla maggioranza. Lo rileggo:

Per le riscossioni fino ad annue lire 200.000 aggio del 2,50 per cento;

per le ulteriori riscossioni annue:

da L.	200.000	a L.	500.000	aggio del	2,00 %
»	»	500.001	»	»	1,50 %
»	»	1.000.001	»	»	1,00 %
»	»	2.000.001	»	»	0,50 %
»	»	5.000.001	»	»	0,30 %
»	»	10.000.001	»	»	0,20 %
oltre	20.000.000			»	0,10 %

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia nuovamente lettura degli ultimi due commi.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Il maggior provento, al netto del suindicato aggio deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

« La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente ancorchè nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre

1931, n. 1175, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15, identico nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 15.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli 8 e 9. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il Consorzio è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16, anch'esso identico nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 16.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La minoranza della Commissione ha presentato un articolo 16-a). Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 16-a).

L'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili.

« I Regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa può essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali.

« Salvo le limitazioni stabilite dal Regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare con deliberazione motivata che la riscossione sia effettuata mediante convenzioni di abbonamento con i singoli contribuenti.

« L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel Regolamento, e deve essere garantito, per un sesto del canone ».

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Il presente articolo differisce dall'originale articolo 42 soltanto nel secondo comma, perchè il primo, terzo e quarto comma sono perfettamente identici. Esso stabilisce la possibilità di contemplare, per determinati generi, la riscossione a tariffa a mezzo di registrazioni di carico e scarico del contribuente con pagamenti periodici al massimo quindicinali.

La maggioranza della Commissione accetta questa variazione all'articolo 42, specialmente tenendo presenti tutti gli altri generi del secondo gruppo, adesso elencati, per i quali questo tipo di pagamento si presta meglio.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Per meglio chiarire, il testo da noi proposto modifica anche il terzo comma dell'articolo 42. Nel comma attuale è prevista la possibilità di effettuare convenzioni di abbonamento con classi di esercenti. Allo stato di fatto della nostra legislazione, a prescindere da ogni altro giudizio di merito, non vi è alcuna associazione che abbia la veste giuridica di rappresentare una totalità di persone esercenti una determinata attività economico-commerciale. Non solo, ma noi pensiamo che la possibilità o meno di istituire convenzioni di abbonamento sia devoluta non all'amministrazione dell'imposta di consumo, ma all'organo sovrano della vita comunale, al Consiglio comunale, e che, come ho detto, in ogni caso le convenzioni debbano essere sempre stipulate con i singoli contribuenti e mai con classi di contribuenti.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Io vorrei aggiungere che quanto ha detto il relatore di minoranza trova perfettamente consenziente la maggioranza della Commissione, perchè evidentemente la dizione di quell'articolo era di marca prettamente corporativa e non ha più oggi ragioni di essere. Quindi dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso sull'articolo 16-a) proposto dalla minoranza.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ho la sensazione che questo articolo peggiori nettamente la situazione in cui si vengono a trovare le singole Amministrazioni, perchè l'attuale articolo 42 risentirà di qualche influenza corporativa; ma non si può ignorare che la categoria esiste di fatto e viene a discutere con gli uffici e, spesse volte, è di notevole ausilio all'amministrazione dei tributi aver rapporti con le rappresentanze delle categorie. Io ritengo che la formula dell'articolo 42, che non parla di rappresentanze, ma parla di classi di esercenti e fabbricanti, risponde ad una situazione pratica e permette ancora oggi di risolvere una serie di problemi che non

si possono risolvere facilmente e sempre con i singoli contribuenti.

Per questo mi permetto di ritenere che, su questo punto almeno, l'articolo 42 del testo attuale è preferibile all'emendamento che viene ora proposto.

Anche per un altro punto io ho l'impressione che questo emendamento non sia interamente sincronizzato con il testo degli articoli 8 e 9 oggi approvati dal Senato, essendosi stabilito che gli abbonamenti si hanno solo nell'ipotesi dell'emendamento che considereremo quanto prima, in determinate situazioni assolutamente eccezionali. Qui invece si parla di Consiglio comunale che può autorizzare con deliberazione motivata la stipulazione degli abbonamenti. So bene che la portata può essere diversa, ma non è chiaro il testo, e la impostazione può essere molto discussa e controversa. Richiamo poi l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che con questa norma viene disciplinato tassativamente il sistema di registrazione di carico e scarico e si fa obbligo ai commercianti di tenere il relativo registro per effettuare i pagamenti periodici delle imposte dovute.

Fatti questi rilievi, io mi rimetto alla decisione del Senato.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Desidererei fare alcune precisazioni. Leggiamo il testo vigente:

« La riscossione dell'imposta di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione della tariffa alla materia imponibile ».

Ciò vuol dire che una esazione a tariffa è possibile solo se al momento dell'introduzione viene effettuato il pagamento dell'imposta. Ebbene l'esperienza in atto e l'esperienza che si prospetta in funzione dell'approvazione degli articoli 8 e 9 fa intravedere la necessità che proprio in questi settori del pagamento dell'imposta non si tratta di passare da esazione a tariffa ad esazione ad abbonamento, ma che la riscossione a tariffa avvenga non automaticamente e meccanicamente sempre al momento dell'introduzione al consumo della merce, ma che possa avvenire con un certo

intervallo al massimo quindicinale. Ma è chiaro che in questo caso e soltanto in questo caso si darà luogo alla registrazione di carico e scarico. In altre parole o il commerciante effettuerà il pagamento dell'imposta di consumo al momento dell'introduzione di volta in volta, o potrà chiedere, sempre in forme regolamentate, il pagamento a periodi quindicinali: in questo caso vi sarà la registrazione del carico e dello scarico. In altre parole la norma serve, in certo senso, a dare una elasticità nella prima applicazione del tributo, in modo da adeguarla alle esigenze concrete della vita commerciale.

Per quanto concerne la questione degli abbonamenti io leggerò anzitutto il testo vigente:

« Salvo le limitazioni stabilite nel regolamento, l'amministrazione delle imposte di consumo può fare convenzioni di abbonamento tanto con i singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con classi di esercenti o fabbricanti ».

Onorevoli colleghi: nessuno contesta che la discussione con rappresentanze di esercenti e fabbricanti — che di questo si tratta — possa essere utile ed opportuna ai fini della regolamentazione e dell'applicazione della norma regolamentare, è però pacifico che oggi non esiste la possibilità giuridica di stipulare convenzioni di abbonamento con classi perchè oggi non vi è, dal punto di vista giuridico, alcuno che si può presentare all'amministrazione comunale e dire, ad esempio, « io rappresento la classe degli alimentari ». Basta che un solo alimentarista dica: io non sono rappresentato da quel tizio, che si è presentato al Comune come rappresentante degli alimentaristi, perchè la convenzione di abbonamento salti. È chiaro che nel 1931 esisteva la rappresentanza giuridica obbligatoria e quindi aveva ragion d'essere la convenzione d'abbonamento con classi!

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non si chiamava « classe » nel 1931 ma in altro modo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. È scritto così nell'articolo che ho letto. Vi era però uno strumento giuridico che oggi non esiste. Quindi non è concepibile pensare a una convenzione di abbonamento con un'associazione di commercianti o con un gruppo sindacale di

categorie commerciali perchè, a mio modesto avviso, la convenzione sarebbe nulla *ipso jure*, in quanto priva di fondamento. L'amministrazione comunale, nello stipulare le eventuali singole convenzioni, può tener conto di elementi emersi in discussioni con rappresentanze di categorie: ma nulla di più, nulla di meno. Le discussioni rientrano nel quadro generale della politica amministrativa ma non, dal punto di vista giuridico formale, in una disposizione di legge!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16-a), proposto dalla minoranza della Commissione, accettato dalla maggioranza e per il quale il Ministro si è rimesso al Senato. Se ne dia nuovamente lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 16-a).

L'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle imposte di consumo è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili.

« I Regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa può essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali.

« Salvo le limitazioni stabilite dal Regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare con deliberazione motivata che la riscossione sia effettuata mediante convenzioni di abbonamento con i singoli contribuenti.

« L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel Regolamento, e deve essere garantito per un sesto del canone ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 17.

L'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 è sostituito dal seguente:

« Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale può disporre l'abbonamento per la riscossione delle imposte sui dolci, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal Regolamento.

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione dell'imposta di consumo applicabile ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è effettuata a tariffa. Il Comune nella delibera di istituzione può proporre per singoli generi la riscossione con abbonamento obbligatorio ».

« La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale nei casi indicati nell'articolo 176 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

« Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'articolo 278.

« Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa ed avverso le decisioni di questa è ammesso ricorso, per soli motivi di legittimità, entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze ».

PRESIDENTE. Su questo articolo, tra la maggioranza e la minoranza della Commissione, vi era una sola divergenza, relativa al terzo comma, per il quale la minoranza aveva proposto la seguente formula:

« La riscossione delle imposte di consumo sui generi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 è effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche, il Consiglio comunale, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio ».

Senonchè ora anche la maggioranza ha aderito a questa proposta della minoranza. Infatti è stato presentato dall'intera Commissione un emendamento che riproduce quasi integralmente quello già presentato dalla minoranza, con una sola modificazione: invece che « con l'autorizzazione » si dice « con l'approvazione » della Giunta provinciale amministrativa.

Sull'articolo in esame sono stati presentati molti altri emendamenti. Il senatore Donati, insieme con i senatori Zane, Lepore, Zelioli, Varriale e Pezzini, propone di ripristinare, al primo capoverso, il testo originariamente formulato dalla minoranza della Commissione e cioè: « L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento ».

Il senatore Donati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DONATI. Poichè da parte del senatore Lepore è stato presentato un altro emendamento che mi sembra più ampio del mio, vorrei subordinare lo svolgimento e l'esito del mio emendamento a quello del senatore Lepore.

PRESIDENTE. Ha allora facoltà di parlare il senatore Lepore, il quale ha presentato, insieme con il senatore Lovera, un emendamento tendente a sostituire il primo capoverso dell'articolo con il seguente: « L'imposta di consumo sull'alcool, le acqueviti, i liquori, i dolciumi, cacao e cioccolato è riscossa con abbonamento obbligatorio ».

LEPORE. Sarò brevissimo, signor Presidente. Ho presentato questo emendamento soprattutto, direi quasi, per uno scrupolo di coscienza ed a scarico di mia responsabilità.

Ciò perchè ritengo che la trasformazione del testo ministeriale torni di grave pregiudizio ad industrie fiorenti che sono bene avviate in Italia e che, fino ad oggi, sono anche bene organizzate.

Spero che la Commissione vorrà di poco discostarsi dalla sua visione strettamente teorica della questione.

Avrei accettato senz'altro il testo del disegno di legge ministeriale, con la sola variante dell'inclusione degli alcool e dei liquori, perchè rappresenta un insieme logico aderente alla finalità della riforma: vale a dire la preferenza del dazio a tariffa salvo casi eccezionali in cui occorre l'abbonamento obbligatorio che si ha quando il primo sistema riesce difficoltoso e dispendioso nell'attualità pratica della sua applicazione.

Non posso però accettare quanto ha fatto la Commissione che, pur aderendo all'indirizzo del progetto governativo, ha voluto lasciare alla facoltà dei Comuni la possibilità dell'applicazione dell'abbonamento obbligatorio.

Insomma un *quid medium* deturpante. Non sono d'accordo con quanto ha fatto la Commissione perchè è questa facoltà che turba la mia coscienza. È la duplice posizione del sistema che, nella specie, dà fastidio. Per la stessa specie di prodotti e di merci non è possibile un diverso trattamento variabile da città a città, da comune a comune. O tutto a tariffa o tutto ad abbonamento; chè, in caso diverso, si avranno sperequazioni e turbamenti gravissimi.

Le mie simpatie vanno, per tanti motivi, verso l'abbonamento obbligatorio, ma non escludo che, nell'applicazione, la imposta a tariffa possa tornare utile nella maggior parte dei casi allo scopo di evitare evasioni.

Però i prodotti di cui si tratta sono delicatissimi e di varietà deperibili; l'esperienza del tempo e la pratica continua, quotidiana hanno riconosciuto che è impossibile l'applicazione per gli stessi prodotti dell'imposta a tariffa.

Dopo la presentazione del mio emendamento le categorie interessate — alle quali non bisogna guardare sempre con ostilità solo perchè rappresentano dolciumi e liquori, in quanto si tratta di cittadini che onorano l'Italia, che lavorano indefessamente e che producono generi che fanno parte dell'alimentazione di tutto il popolo (quanta gente non mangia per economia

fette di panettone che dà così elevato numero di calorie!) — mi hanno detto tutta la loro angoscia per questo atteggiamento di antipatia ingiustificata e mi hanno fatto giungere raccomandazioni e dati da tener presenti.

Ora vi leggerò che cosa accadrà in un Comune nel quale si applicherà il dazio a tariffa. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Lo leggerò perchè tutti dicono di aver letto il disegno di legge ma, per la verità, pochi hanno profondamente studiato il caso. Questo è un provvedimento di una gravità eccezionale che avrà un'enorme ripercussione nella opinione pubblica, per cui dobbiamo operare con sapienza e con la sensazione della realtà pratica.

I dolciumi soggetti ad imposta in base a tariffe del Comune dovranno anzitutto sottoporre a registrazione ogni movimento di prodotti; fare tutte le consegne e spedizioni di prodotti a peso anzichè a numero, con ritorno a sistemi abbandonati da tempo; tenere un libro produzione per ogni stabilimento; per le ditte con più stabilimenti, compilare per i trasporti finiti e semilavorati, da uno stabilimento all'altro, le bollette daziarie; fare insomma moltissime altre incombenze, che non elenco per brevità, con conseguenze e fastidi inenarrabili.

Onde c'è da figurarsi la iattura. Immaginatevi il dettagliante; figuratevi il nostro povero artigiano — poichè si tratta in fondo di un artigiano *sui generis* — che ha nei piccolli paesi la sua piccola pasticceria in che condizioni si troverà! Figuratevi le grandi ditte come Motta, Pernigotti, La Perugina, ecc. all'epoca del carico di lavoro e nelle feste!

Ciò senza tener conto che la differenziazione di trattamento porterà squilibrio di prezzi e di rapporti di concorrenza. Il turbamento insomma.

Perciò sollecito il Senato e chiedo la benevolenza della Commissione per il mio emendamento che non turba l'impostazione teorica della riforma.

È chiaro. Quando è impossibile applicare il pagamento a tariffa bisogna ricorrere all'abbonamento obbligatorio. Non si facciano due pesi e due misure. Unificate tutto. Per questi prodotti occorre unità di indirizzo.

Mi si dirà: noi difendiamo le finanze dei Comuni; i Comuni sono poveri. Siamo d'accordo, ma non è con questo che si salvano le finan-

ze dei Comuni. Non è distruggendo i cittadini, che formano l'entità comunale, che si sostiene la finanza dell'Ente.

D'altronde ho limitato all'alcool, ai dolciumi, al cioccolato l'abbonamento obbligatorio e ciò desidero per ridurre nel complesso la possibilità di evasione. V'è di più, per i liquori, la evasione è quasi impossibile. Voi lo sapete; per i liquori v'è specifico controllo. Essi sono già tassati in modo inequivocabile con l'imposta di fabbricazione. È noto: è una delle imposte più rigorose. La fabbricazione dei nostri liquori è già andicappata dal rigore del sistema. Infatti i nostri liquoristi pagano all'atto della produzione, anticipando somme notevoli e ciò in contrasto con quanto avviene in Francia dove, fino a poco tempo fa per lo meno, si pagava al momento dell'immissione al consumo.

Riflettete bene su queste mie sintetiche osservazioni e rendetevi conto della realtà.

È in nome di questa realtà che chiedo alla Commissione, alla quale il Senato ha dato atto dell'entità del lavoro compiuto, di accettare, in fondo, il pensiero del Ministro che, basandosi sull'esperienza, si è dichiarato favorevole all'uniformità dell'abbonamento obbligatorio per le merci ed i prodotti specificati nel mio emendamento.

Mi auguro di tutto cuore che si decida con saggezza e non facendosi prendere la mano da amor di tesi e da passioni teoriche. So bene che le tesi si sposano spesso con intensità di sentimento e col cuore ma non bisogna irrigidirsi in atteggiamenti teorici che possono danneggiare la realtà operante. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Donati per illustrare il suo emendamento.

DONATI. L'obbligatorietà dell'abbonamento dell'imposta di consumo per i dolciumi, cacao e cioccolato è giustificata da queste essenziali argomentazioni. Lo stesso relatore nella sua relazione a pagina 6 dello stampato 714-A dice testualmente:

« L'articolo 17 regola le norme per la riscossione per abbonamento. Viene ribadito che il metodo normale di riscossione è quello a tariffa e che l'abbonamento è l'eccezione. Con la legge vigente vi era però l'obbligo di riscuo-



tere per abbonamento il dazio sui dolci, cacao, cioccolato, profumeria, saponi fini e pellicerie; ma la Commissione accogliendo parzialmente quanto contenuto nel progetto Fortunati ha escluso dall'abbonamento obbligatorio profumerie, saponi e pellicerie, per i quali generi d'ora innanzi sarà applicata la riscossione a tariffa. Non ha creduto a maggioranza di poter escludere i dolci, cacao e cioccolato per le notevoli difficoltà che avrebbero incontrato la maggioranza dei Comuni ».

Quindi non facciamo che riprendere il concetto originario della Commissione per quanto si attiene a questi tre particolari prodotti. E lo stesso onorevole Ministro ha dichiarato qui, in uno dei suoi ultimi interventi, che la riscossione a tariffa dell'imposta di consumo su questi tre articoli costituirebbe una spesa di riscossione estremamente elevata e sicuramente una bardatura che andrebbe ad aggravare soprattutto i piccoli commercianti e di riflesso anche i consumatori.

Noi sappiamo che lo zucchero è tassato all'origine e che esso è uno dei principali elementi che vanno a costituire i prodotti dolciari. Sappiamo altresì che i medesimi sono di una molteplicità e di una multiformità stragrande; non sappiamo se siano centinaia o migliaia le varietà di dolci prodotte e consumate. Se noi non teniamo conto di questo, non possiamo considerare l'enorme difficoltà se non anche l'assurdità della riscossione a tariffa dell'imposta di consumo su questi articoli.

Ma un'altra considerazione dobbiamo fare in questo momento: dobbiamo tener conto della estrema deperibilità di molti articoli della produzione dolciaria. Sappiamo che vi sono per esempio le torte, i pasticci, le paste, i gelati particolarmente, che hanno la vita di un giorno, talvolta di un mattino, specie in certe stagioni di grande calura. Come si può provvedere al carico e scarico di questi generi e stabilire se e in quale quantità restano in deposito o se vanno al consumo? Noi abbiamo poi la piccola, minuta vendita capillare fatta attraverso i venditori ambulanti; sappiamo che non vi è fiera, non vi è occasione di agglomeramento di folla ove non vi sia il piccolo venditore che smercia ai singoli, magari una sola caramella, un confetto, un pasticcino, un panino inzuccherato. È

possibile che questa povera gente — poiché realmente si tratta di povera gente, e non intendo con ciò i consumatori ma gli stessi piccoli venditori — debba essere gravata di questa sovrastruttura di bollette di accompagnamento o di carico e scarico, quando essi stessi non sanno se a sera avranno vuotato i loro piccoli canestri, le loro piccole modeste cassette?

Ma abbiamo anche la difficoltà dei piccoli trasporti dei venditori all'ingrosso o dei medi e piccoli produttori. È noto che alcune di queste piccole o modeste aziende mandano il loro piazzista con un motocarro o un furgoncino a pedale a fare il giro dei negozi di un aggregato, di una frazione del loro stesso Comune e dei negozi di alcuni Comuni di una zona, anche più volte dalla mattina alla sera. E passano, infatti, da questi loro rivenditori a sentire se hanno bisogno di rifornimenti o cambi. Ora, se noi istituimo la facoltà, cioè l'alternativa di Comuni che stabiliscono l'abbonamento obbligatorio e di Comuni che stabiliscono la riscossione a tariffa, dovremo obbligare questi disgraziati rivenditori o grossisti a tenere il duplice sistema: sobbarcandosi alla difficoltà enorme di transito nei Comuni che impongono la tariffazione con difformità di trattamento rispetto a quegli altri Comuni che tengono il sistema dell'abbonamento obbligatorio.

D'altra parte, abbiamo sentito anche dallo stesso onorevole Ministro che in quest'ultimo periodo, in cui era in vigore la facoltà di applicare l'abbonamento obbligatorio o la riscossione a tariffa, soltanto un Comune ha creduto di applicare questa disposizione legislativa.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non ha nulla a vedere questa cosa con i dolci.

DONATI. Io ho inteso così l'espressione dell'onorevole Ministro. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, è bene che si sfati una volta per sempre l'opinione o la leggenda che i dolci di più largo consumo costituiscono oggetti di lusso riservati alle classi privilegiate o agiate. È ormai di accezione comune che i bambini, che vanno all'asilo e a scuola, che i vecchi degli stessi ricoveri, che gli ammalati, soprattutto i convalescenti, hanno necessità inderogabile di ricorrere a questo alimento che è considerato uno fra i più efficaci nutrimenti, specialmente per gli esseri più deboli. E, ormai si sa che perfino gli operai, i lavoratori, gli adulti porta-

no nella loro piccola sporta o nella borsa come companatico la cioccolatina, o qualcosa del genere. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Sissignori, perchè purtroppo quando c'è la difficoltà di avere la possibilità di riscaldare il cibo essi portano col pane la marmellata, la cotognata e simili generi di più comodo e largo consumo. Io non ricorrerò all'esempio dei panettoni fatto dal collega che mi ha preceduto, ma a questa considerazione sì, e cioè che le nostre colonie affollate dai figli del popolo sono alimentate per lo più da questi prodotti, mentre coloro che appartengono alle classi privilegiate quando vogliono si fanno i dolci nelle proprie case, con l'esenzione pressochè integrale per tutti i prodotti necessari alla confezione, mentre sarebbero proprio i piccoli consumatori, i più umili, quelli che dovrebbero pagare l'imposta di consumo.

In altri termini mi pare che l'imponenza delle argomentazioni, soprattutto di natura sociale, stia a difendere la nostra proposta e cioè che si applichi in tutti i Comuni l'abbonamento obbligatorio per la riscossione dell'imposta di consumo su tutti i prodotti dolciari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Bisori ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Lepore:

«Dopo le parole: "i liquori", aggiungere le altre: "le acque gassate e minerali, le bevande gassate non alcoliche"».

Il senatore Bisori ha facoltà di parlare per illustrare questa proposta di modificazione.

BISORI. Io voterò a favore dell'emendamento Lepore. Però dico: se noi approviamo quell'emendamento e concediamo l'abbonamento obbligatorio — come a me sembra giusto — per i dolci, i liquori, ecc. possiamo non fare altrettanto per le acque minerali e simili bevande che, sembra a me, meritano ancor più quel trattamento?

Mi spiego. Tutti noi vediamo, per le strade delle nostre città, carri che portano bottiglie di acque minerali o gassate. Questi carri escono dal negozio del produttore e del grossista; passano da ciascun minutante e gli domandano quante bottiglie vuole quel giorno: un minutante risponde di volerne cinque; un altro mi-

nutante risponde di non volerne nessuna; un terzo minutante risponde di volerne dieci; un quarto di volerne quaranta. È mai possibile, di fronte a queste vendite di acque minerali o gassate, imporre l'onere della bolletta di accompagnamento che fin da principio deve indicare che tante bottiglie vanno a Tizio, tante altre a Caio, tante altre a Sempronio? Noi sovrapporremmo una norma astratta a soffocare le necessità pratiche di un traffico. Quindi pare a me, se accettiamo l'abbonamento obbligatorio per i generi di cui all'emendamento Lepore, a più forte ragione dovremmo ammetterlo per le acque minerali e gassate.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Faccio presente al senatore Bisori che noi abbiamo già approvato l'articolo 11-bis che prevede una particolare regolamentazione!

BISORI. L'articolo 11-bis non mi pare parli di abbonamento obbligatorio.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Prevede il caso delle acque gassate che fa lei.

BISORI. Veda la Presidenza se il mio emendamento è precluso dall'articolo 11-bis, nel qual caso ogni questione cadrebbe. Diversamente insisto sull'emendamento.

Domando inoltre all'onorevole Presidente se debbo svolgere anche il mio successivo emendamento oppure no.

PRESIDENTE. No, adesso è in discussione il primo capoverso. Poichè vi sono proposte di emendamento ai vari commi, è opportuno discutere per parti separate; in tal modo la votazione sarà più ponderata.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati al primo capoverso.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, qui bisogna intenderci, perchè mi pare che si giuochi sull'equivoco. Il Senato, approvando l'articolo 8, ha approvato il concetto fondamentale della riscossione a tariffa per tutti i generi compresi nella tariffa stessa.

*Voce dal centro*. Sono ammesse delle eccezioni.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Le eccezioni sono ammesse solamente in qualche caso di assoluta particolarità, come per esempio nell'articolo 17. Solamente per i dolci la facoltà è riservata ai Consigli comunali, men-

tre, per altri generi, devono ricorrere casi assolutamente eccezionali.

Ora, visto che l'onorevole Donati ha richiamato la mia relazione, voglio chiarire perfettamente perchè la Commissione ha cambiato il testo dell'articolo 17. Effettivamente l'onorevole Zanardi, nel suo intervento in sede di discussione generale, disse — ed erano parole sagge — che in questi casi bisogna sentire gli interessati, cioè i sindaci, gli amministratori, gli assessori delle finanze. Ebbene, io affermo oggi che la Commissione ha cambiato la dizione del primo comma dell'articolo 17 a richiesta di numerosissimi sindaci, richiesta approvata dall'onorevole Ministro. E solo in tale occasione, quando il relatore ha portato in Commissione questo fatto, la Commissione ha deciso di cambiare la dizione del primo comma.

Ma, a parte questo, onorevoli colleghi che mi avete preceduto nell'intervento, voi vi occupate, e ne avete parlato tanto, degli industriali dolciari. Ma ciò che dite degli industriali dolciari io posso dire per quelli dei formaggi, dei salumi, delle carni in scatola. È la stessa questione! (*Proteste del senatore Tartufoli*). Il solo sintomo del chiasso che da un mese a questa parte si fa su questa faccenda, il solo fatto degli stampati che tutti i colleghi hanno ricevuto, indica quanto la questione sia calda. In ogni modo bisogna aggiungere anche che l'Assemblea ha affermato che bisogna tutelare al massimo l'autonomia dei Comuni e degli organi elettivi comunali. Quindi non ammettiamo un abbonamento obbligatorio. Nessun Comune d'Italia può essere obbligato ad adottare un abbonamento. Noi lasciamo semplicemente la facoltà. Il Comune ha il sacrosanto diritto di scegliere tra le due forme e nessun Comune — siatene certi — arriverà ad adottare forme non produttive per il Comune stesso. Ma non si può sostenere che i grandi negozi delle grandi città debbano continuare a pagare abbonamenti irrisori. (*Applausi*). Pertanto la Commissione mantiene fermo il testo dell'articolo, richiesto da numerosissimi sindaci e per il quale hanno dato l'approvazione gli uffici tecnici anche del Ministero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Braitenberg per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole all'emendamento Lepore e Lovera, però sono contrario all'emendamento Bisori per la seguente ragione: l'emendamento Bisori vuole comprendere nell'abbonamento obbligatorio anche le bevande gassate non alcoliche. Ora la tariffa stabilisce per queste bevande non alcoliche due differenti tassazioni, una per le bevande a base di succhi naturali di frutta col 10 per cento del valore e un'altra per le bevande che non sono a base di succhi naturali di frutta col 25 per cento. Questo è stato fatto appunto per favorire l'industria dei succhi naturali. Se volessimo stabilire indistintamente l'abbonamento, questo vantaggio adottato per le bevande gassate non alcoliche a base di succhi di frutta cadrebbe di fatto nel nulla. Se un commerciante di bevande gassate fa l'abbonamento certamente farà vedere che lui vende precipuamente bevande gassate a base di succhi naturali di frutta, ma, una volta fatto l'abbonamento e poichè nessun controllo si potrà fare, sicuramente venderà bevande non a base di succhi naturali. Quindi questo abbonamento andrebbe completamente a danno delle bevande gassate a base di succhi naturali. Per questa ragione voterò contro l'emendamento Bisori.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Sono favorevole all'emendamento Lepore e all'emendamento Donati. L'estensione chiesta dall'amico Bisori mi pare che sia un argomento contro le osservazioni dei senatori Lepore e Donati, perchè se estendiamo troppo ...

PASTORE. Facciamo un favore soltanto a una categoria e non a tutte.

DE LUCA. Caro Pastore, evidentemente non conosci come la penso io, perchè altrimenti non avresti detto questo. È vero che ci sono gli inconvenienti ai quali accennava il relatore, e cioè che ci sono grosse industrie dolciarie che pagano poco in abbonamento: questo è un inconveniente, ma gli inconvenienti si possono correggere, e la loro esistenza non è un argomento apodittico che convinca della bontà del sistema; mentre sono valide le osservazioni del senatore Lepore e del senatore Donati in relazione ai piccolissimi dolciari che vanno in giro per le fiere ...

TAFURI, *relatore di maggioranza*. C'è l'articolo 176 del regolamento ...

DE LUCA. Quando in una legge si è detta una cosa, il regolamento potrebbe anche trovarsi in contrasto. Non entro nella discussione, perchè troppo lunga e difficile, ma i rapporti fra legge e regolamento sono quelli del servo di fronte al padrone, quindi, se modifichiamo la legge, l'articolo del regolamento cede di fronte alla maestà della legge. Ma, indipendentemente da questa osservazione, credo che non si possano adottare due criteri diversi per le industrie dolciarie grosse e per le industrie dolciarie piccole. Pertanto, a difesa dei piccoli, che lottano giorno per giorno per campare, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Lepore e Donati.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Anche per quanto riguarda i liquori?

DE LUCA. No, no. Chiederò che si voti l'emendamento per parti separate.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ho detto già che quando si discutono le leggi bisogna tener presente la situazione in atto, le prospettive e, soprattutto, cercare di non cadere, oggettivamente, al servizio di interessi non sempre chiari e seri. L'articolo 176 del regolamento richiamato nell'articolo 17 prevede che in tutti i casi in cui vi sia difficoltà di controllo v'è la possibilità di stipulare convenzioni di abbonamento. Allora cosa significa cercare demagogicamente ...

DE LUCA. Che questa accusa mi venga da lei è enorme, non la mando giù.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevole De Luca, non interrompa prima di ascoltare tutto un periodo e una completa formulazione del pensiero! Cosa significa, dicevo, cercare demagogicamente da parte delle rappresentanze di categoria di suscitare un certo *pathos* chiamando in ballo i venditori ambulanti, i piccoli negozi? Questi sono così poco preoccupati della esazione a tariffa che, per quanto riguarda la mia esperienza, sono essi che da alcuni anni si sono accorti che, attraverso l'impostazione della esazione ad abbonamento obbligatorio, fanno le spese per gli altri grossi commercianti. Gli inconvenienti

dell'abbonamento obbligatorio non possono essere eliminati sulla carta. La definizione dell'abbonamento obbligatorio implica una valutazione del volume delle vendite. Quando si parla di abbonamento, bisogna ricordare che siamo in tema di imposte di consumo non di fabbricazione e che gli abbonamenti si fanno con coloro che vendono le merci al consumatore, non con i produttori. Gli industriali dolciari non strepitano per l'imposta di consumo in sé e per sé, ma per altre ragioni: attraverso un dato sistema di esazione dell'imposta di consumo si riesce a misurare il volume degli affari! Quando si parla di abbonamento obbligatorio e di tariffa ci si intende, dunque, riferire alla vendita al minuto ai consumatori. Quando si impone l'abbonamento obbligatorio, alle amministrazioni comunali non rimane altra alternativa: o accettare il canone che propone il contribuente, o entrare nella strada del contenzioso che dura parecchi anni. Questa è la verità: attraverso, cioè, la riscossione in abbonamento obbligatorio si alimenta oggettivamente il fenomeno dell'evasione. (*Interruzione del senatore De Luca*). La richiesta dell'abrogazione dell'abbonamento obbligatorio è stata avanzata non solo da sindaci socialisti o comunisti, ma anche da sindaci e assessori democristiani. Non si tratta di impostazione politica. Nel momento stesso in cui persone dotate di senso di responsabilità hanno assunto la direzione dei Comuni si sono rese conto di situazioni scandalose, che non possono essere sante abolendo l'abbonamento obbligatorio. Non cercate di commuoverci parlando dei piccoli venditori ambulanti. (*Interruzione del senatore Donati*). Sono cose che lasciano il tempo che trovano. Onorevole Donati, se lei ha amministrato un Comune, lo ha fatto molto male se non si è reso conto di ciò che sto dicendo.

Si tratta di un problema di vecchia data, di carattere generale, di moralità e di serietà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io sono piuttosto preoccupato di vedere discutere una legge così grave, che comporta provvedimenti tecnici così sottili, con tanta passione, che può fuorviare il nostro e il vostro giudizio sugli aspetti squisitamente tec-

nici del problema. Qui non si tratta, onorevole Donati, del piccolo venditore di caramelle nè di Motta; si tratta di vedere quale è il sistema migliore per riscuotere una imposta che voi avete votato, approvando gli articoli 8 e 9 di questa legge. Si tratta, quindi, di rendersi conto se, di fronte all'organizzazione tecnica media della produzione e di fronte all'organizzazione tecnica di tutti i Comuni italiani, è preferibile un sistema oppure l'altro.

Io qui vorrei dire all'onorevole Fortunati, che si è tanto appassionato in questa replica, che non è senza significato il fatto che, si può dire da sempre, l'imposta sui dolci e sul cioccolato è stata riscossa in abbonamento. Lei mi ammetterà che esiste veramente una difficoltà pratica nella riscossione a tariffa di questa imposta, sebbene dal punto di vista concettuale della tassazione, se fosse possibile distinguere le caramelle destinate alla povera gente dal Saint Honorè destinato al banchetto del ricco, ciò sarebbe veramente una cosa utile ed opportuna dal punto di vista fiscale. Ma io avrei voluto vedere risolta dalla discussione proprio questa questione: in questo campo, dà maggior sicurezza di una buona tassazione l'abbonamento o la tariffa, tenuto conto della struttura produttiva e di distribuzione di questi prodotti? Dico la verità che sono stato molto esitante io stesso su questo problema. Il progetto governativo portava l'abbonamento obbligatorio per tutta Italia dei dolci, cacao, cioccolato, riproducendo una norma attualmente in vigore. Ad un certo momento, anche nella speranza che potesse essere resa più facile la discussione e l'approvazione della legge, ho accettato l'impostazione dell'onorevole Fortunati, così come ha fatto la maggioranza della Commissione, che si potesse cioè deferire ai Comuni la decisione intorno all'abbonamento, dicendo però chiaro in quella occasione, come dico ora, che è mio convincimento che praticamente non ci sarà Comune che riuscirà a riscuotere a tariffa questo tipo di imposta, ma si dovrà finire col ricorrere all'abbonamento.

Però, la minaccia della tariffa può avere importanza nella determinazione del canone di abbonamento. Discutendo il vostro, anzi il nostro articolo 8, dal momento che è stato approvato, io vi ho espresso i miei dubbi e il mio scetticismo intorno alla possibilità di una ri-

scossione a tariffa se non si accompagnava l'affermazione teorica con opportuni accorgimenti tecnici, il che è stato fatto solo parzialmente dall'articolo 16 testè approvato. Quindi per me la questione è quasi indifferente per quel che riguarda i dolci, il cacao e il cioccolato. Introducendo nella legge il sistema dell'abbonamento obbligatorio, esistono una certa garanzia di uniformità nei criteri di applicazione in tutto il Paese, una certa maggiore tranquillità nell'organizzazione — che interessa veramente le grandi imprese, più che le piccole — della produzione e del commercio da Comune a Comune, e della spedizione di prodotti dolciari; quando si sa che la riscossione è in abbonamento generale, non c'è bisogno di preoccuparsi di bollette di accompagnamento o di registri di carico e scarico. Se invece c'è il dubbio che il Comune applichi il sistema a tariffa, bisognerà che il commerciante si preoccupi della situazione e dell'ordinamento locale e prenda le dovute misure.

Quella che mi pare una questione su cui il Governo ha il dovere di esprimere il dissenso più netto è l'estensione dell'abbonamento alle bevande alcoliche e gassate ed alle acque minerali. Non dobbiamo dimenticare che la legge 30 luglio 1950, che ha introdotto la tassazione obbligatoria delle acque gassate e di tutte le bevande analcoliche, è informata, oltre che a considerazioni di carattere fiscale, di fornire, cioè, una maggiore entrata ai Comuni, anche a ragioni perequative. Poichè i Comuni tassano il vino e lo tassano a tariffa, è sembrato giusto che anche le altre bevande fossero tassate, e a me pare che sarebbe un errore da parte del Senato, che in molte occasioni ha dimostrato di preoccuparsi di questo problema del vino, accettare l'abbonamento per queste bevande che, direttamente o indirettamente, sono in concorrenza col vino e che è giusto che siano tassate con gli stessi criteri di analisi con cui si tassa il vino.

Riassumendo, quindi, la mia opinione è indifferente per il problema dei dolci, decisamente contraria per i liquori, acque gassate, acque minerali e via dicendo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Donati se insiste nel suo emendamento.

DONATI. Insisto.

PRESIDENTE. Ella, senatore Lepore, insiste nel suo emendamento?

LEPORE. Debbo insistere sul mio emendamento; in fondo l'onorevole Ministro ha detto chiaramente che, per i dolciumi, quanto da me esposto risponde a verità.

Nè da parte del relatore nè da parte del senatore Fortunati mi è venuta una risposta al rilievo delle conseguenze derivanti dalla differenza di trattamento tra Comune e Comune.

Unificate il sistema. La legge sia eguale per tutti; o tutto a tariffa o tutto in abbonamento. *(Interruzione del senatore Pastore).*

Si è detto dall'onorevole Fortunati che si servono interessi.

Se servire gli interessi della mia città e dei lavoratori della mia terra, dove si fabbrica torrone dappertutto, è servire interessi, io servo quegli interessi, e me ne vanto. *(Applausi).*

Non vi accorgete che rendete inapplicabile la riforma?

Se è vero quanto ha detto il Ministro, che in ultima analisi, tutti i Comuni finiranno con l'applicare l'abbonamento obbligatorio, perchè mai dobbiamo discutere e creare il dualismo del sistema?

Negate l'ingresso alla duplice forma chè le conseguenze della diversa applicazione potranno essere enormi.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, si limiti a dichiarare se insiste o meno nell'emendamento.

LEPORE. Signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Bisori insiste nel suo emendamento?

BISORI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricapitolando, la questione si pone in questi termini: secondo il testo proposto dall'intera Commissione, il primo capoverso dell'articolo 17 è così formulato:

« Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale può disporre l'abbonamento per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal Regolamento ».

Il senatore Donati propone di ripristinare il testo originariamente formulato dalla minoranza della Commissione:

« L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal Regolamento ».

Come si vede, la differenza tra il testo proposto dall'intera Commissione e quello che il senatore Donati vorrebbe ripristinare, vale a dire il primitivo testo della minoranza della Commissione, non sta nelle voci, perchè sia nell'uno che nell'altro testo si fa riferimento ai dolciumi, al cacao e al cioccolato; la differenza consiste nel fatto che, secondo il testo proposto dal senatore Donati, l'abbonamento è obbligatorio, laddove, secondo il testo della Commissione, è in facoltà del Comune di disporre che la riscossione delle imposte sui dolciumi, sul cacao e sul cioccolato abbia luogo per abbonamento.

V'è, poi, l'emendamento del senatore Lepore, che si ispira allo stesso criterio dell'emendamento Donati, e cioè al criterio dell'obbligatorietà dell'abbonamento, ma che aggiunge alle voci indicate nell'emendamento Donati le seguenti altre: alcool, acqueviti e liquori.

Metterò prima ai voti l'emendamento del senatore Donati. Successivamente, qualora il criterio della obbligatorietà dell'abbonamento per i dolciumi, il cacao e il cioccolato sia accettato, metterò ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Lepore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto del senatore Tomè. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Pur appartenendo alla 5ª Commissione finanze e tesoro desidero dichiarare che voterò a favore dell'emendamento presentato dal collega Donati, perchè lo ritengo più aderente alle necessità tecniche di esazione e più rispondente alla opportunità economica dei Comuni. Penso che non si debba, attraverso la possibilità di un sistema diverso di tassazione, realizzare una concorrenza tra diverse amministrazioni comunali nel campo commerciale.

Ho voluto fare questa dichiarazione perchè qui è stato dichiarato che la 5ª Commissione, all'unanimità, ha presentato il nuovo testo emendato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Donati, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

al Senato. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

*(Non è approvato).*

In seguito alla reiezione dell'emendamento Donati, l'emendamento aggiuntivo del senatore Lepore si intende decaduto.

LEPORE. Lo mantengo soltanto per quanto riguarda i liquori, come emendamento aggiuntivo al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il principio ed il primo capoverso dell'articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« L'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

” Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale può disporre l'abbonamento per la riscossione delle imposte sui dolci, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal Regolamento ” ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento del senatore Lepore tendente ad aggiungere alle voci « dolci, cacao, cioccolato » la voce « liquori ». Questo emendamento non è stato accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Passiamo al secondo capoverso. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa ».

PRESIDENTE. A questo capoverso il senatore Bisori ha proposto di sostituire alle parole: « Il Comune, con deliberazione del Con-

siglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può » le altre: « Il Ministro delle finanze, con suo decreto, o singoli Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, possono ».

Il senatore Bisori ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

BISORI. Mi pare che il mio emendamento acquisti particolare importanza proprio ora che sono stati rigettati gli emendamenti Donati e Lepore.

Il testo unico del 1931, parlando dell'abbonamento obbligatorio, stabiliva che l'abbonamento obbligatorio esisteva per i dolci e il cioccolato; poteva poi essere esteso ad altri generi con decreto del Ministro delle finanze. Oggi la potestà del Ministro delle finanze viene completamente soppressa e si attribuisce unicamente ai Comuni la facoltà di dichiarare l'obbligatorietà. Ora io rispetto l'autonomia dei Comuni; ma credo che non dobbiamo guardare questo problema solo dal punto di vista unilaterale dei Comuni: bisogna anche tener conto del punto di vista dei consumatori e del riguardo dovuto ad esercenti e produttori. E, per questo, parrebbe a me che, con equa temperazione del vecchio sistema col nuovo, dovremmo stabilire che la potestà di dichiarare l'obbligatorietà dell'abbonamento l'avessero non soltanto i singoli Comuni, ma anche il Ministro delle finanze. Penso, in pratica, che potrebbe talora accadere che alcuni Comuni, per certi articoli, applicassero il sistema a tariffa ed altri Comuni limitrofi dichiarassero invece l'obbligatorietà dell'abbonamento: potrebbero determinarsi gravi sperequazioni, inconvenienti, intralci ai traffici con ciò si è ormai parlato molto dei vantaggi e svantaggi sia della tariffa che dell'abbonamento, e non ripeto considerazioni che sono state svolte. Ma in rapporto, particolarmente, al caso pratico che ora ho segnalato, mi parrebbe opportuno che non spossassimo radicalmente il Ministro della facoltà regolatrice che attualmente ha e che, se conservata, gli permetterebbe di intervenire anche nel caso di cui ho parlato. Tanto più, ripeto, mi parrebbe necessario lasciare questa potestà al Ministro delle finanze ora che abbiamo respinto gli emendamenti Donati e Lepore coi quali per legge si dichia-

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

rava l'obbligatorietà dell'abbonamento per certi articoli. Più che mai ora sarebbe necessario salvaguardare qualche potestà di intervento al Ministero.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo a dichiarare se accettano l'emendamento Bisori.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non lo accetta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Senatore Bisori, insiste?

BISORI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Bisori, non accettato dalla Commissione e per il quale il Ministro si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo capoverso dell'articolo 17, di cui è stata data poc'anzi lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del terzo capoverso nel nuovo testo concordato fra la maggioranza e la minoranza della Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« La riscossione delle imposte di consumo sui generi di cui al secondo comma dell'articolo 20 è effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio ».

PRESIDENTE. I senatori Origlia, Pasquini, Braitenberg e Ottani hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo capoverso.

ORIGLIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo capoverso nel testo di cui è stata data testè lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del quarto capoverso.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi indicati nell'articolo 176 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

PRESIDENTE. Il senatore Lepore, insieme con il senatore Lovera, ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente emendamento:

« , eccezion fatta per i vini e per le bevande, per cui la riscossione, in deroga alle disposizioni che precedono e al successivo articolo 71 del presente testo unico, deve sempre avvenire a tariffa. Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabilite forme particolari di riscossione per i vini e per le bevande venduti direttamente al consumo locale da parte dei produttori ».

Il senatore Lepore ha facoltà di illustrarlo.

LEPORE. La ragione del mio emendamento è chiara. Poichè si debbono evitare le evasioni che si verificano con l'attuale sistema, prego il Senato di approvare il mio emendamento e di applicare, per la specie, l'imposta a tariffa cui del resto il Senato si è indirizzato con le votazioni precedenti.

Mi aspetto che la Commissione questa volta non dica di no.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La seconda parte dell'emendamento del senatore Lepore è già stata fatta propria dalla Commissione nell'articolo 20. Per la prima parte, devo far presente che, inserendola qui, si apporterebbe una limitazione all'articolo 176 del regolamento, che è l'articolo dei casi, dirò così, disperati. Si applica, per esempio, ad un'osteria di campagna lontana dieci chilometri dall'abitato, che è quasi impossibile tassare a tariffa.

Quindi pregherei l'amico Lepore di non insistere.



LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOVERA. Mi permetto di insistere per ottenere l'approvazione dell'emendamento, anche perchè esso è connesso con un ordine del giorno che io ho presentato e che il Ministro ha accettato, ordine del giorno con il quale viene istituito per i controlli il sistema dei bollettari nazionali. Ora, se noi non abbiamo la sicurezza di ottenere il pagamento a tariffa, annulleremmo il beneficio dei bollettari nazionali.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Ma allora occorre fare un emendamento al secondo comma, non al quarto comma, essendoci l'articolo 176.

LOVERA. Io qui non vedo alcun riferimento all'articolo 176. Comunque in sede di coordinamento si potrà rettificare la cosa. L'essenziale è di salvare la sostanza, cioè che si possa ottenere che la riscossione avvenga a tariffa; altrimenti i bollettari nazionali non avranno alcuna efficacia.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dichiarare se accetta l'emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quarto capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto adesso ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Lepore e Lovera, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato.

LEPORE. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'emendamento, di cui do nuovamente lettura:

« , eccezion fatta per i vini e per le bevande, per cui la riscossione, in deroga alle disposizioni che precedono e al successivo articolo 71 del presente testo unico, deve sempre avvenire a tariffa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti la seconda parte dello stesso emendamento, che rileggo:

« Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabilite forme particolari di riscossione per i vini e per le bevande venduti direttamente al consumo locale da parte dei produttori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Si dia lettura degli ultimi due capoversi dell'articolo 17, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'articolo 278.

« Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa ed avverso le decisioni di questa è ammesso ricorso, per soli motivi di legittimità, entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 17.

L'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale può disporre l'abbonamento per la riscossione delle imposte sui dolci, cacao, cioccolato, nei limiti e secondo le norme determinate dal Regolamento.

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata, nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circo-

stanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione delle imposte di consumo sui generi di cui al secondo comma dell'articolo 20 è effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche, il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio.

« La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale nei casi indicati nell'articolo 176 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

« Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'articolo 278.

« Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa ed avverso le decisioni di questa è ammesso ricorso, per soli motivi di legittimità, entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

#### Art. 18.

L'autorizzazione per la istituzione dell'imposta di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa e del diritto su generi di larga produzione locale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, può essere concessa per la durata di due anni a decorrere dalla data del relativo decreto.

PRESIDENTE. La minoranza invece ha proposto un altro testo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

#### Art. 18.

L'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Io vorrei chiarire che, dopo la votazione degli articoli 8 e 9, il testo dell'articolo 18, proposto dalla maggioranza della Commissione, non ha più significato. Non ha più significato, in quanto è già superato appunto dal testo degli articoli 8 e 9. È soltanto in giuoco una parte dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1947, n. 177, cioè la parte relativa al diritto sui generi di larga produzione, per cui vi è la proposta di abrogazione presentata dalla minoranza. Si tratta della proposta di abrogazione, per quanto riguarda il diritto sui generi di larga produzione, presentata dal senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Io le domando, senatore Fortunati: mantiene l'emendamento?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Il mio emendamento per la parte che interessava è già stato approvato dal Senato...

PRESIDENTE. Lo mantiene o no?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Se è già stato approvato, non lo posso mantenere!

PRESIDENTE. Fo presente che i senatori Cerruti, Ristori e Fantuzzi hanno proposto il seguente testo dell'articolo 18:

« A partire dal 1° gennaio 1952, il diritto sui generi di larga produzione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è soppresso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è noto che questo diritto sui generi di larga produzione locale venne istituito con l'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale dell'8 marzo 1945 e poi modificato con l'articolo 10 del decreto legislativo

del 29 marzo 1947, n. 177. Il secondo comma del suddetto articolo 10 stabilisce che in casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto fiscale, nel limite massimo del cinque per cento, sul valore dei generi di larga produzione locale, e del due per cento sul vino, mosto e uva. Tale diritto non è applicabile ai prodotti minerali, manufattieri ed industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio da parte dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione, e sui generi destinati all'estero.

È opportuno anzitutto, per la chiara interpretazione dell'emendamento da me proposto, considerare quali furono i motivi che nel 1945 consigliarono l'istituzione di questa forma di imposta di carattere eccezionale. Il proposito di avviare al pareggio il bilancio dello Stato indusse, fra l'altro, a ridurre al massimo le integrazioni dei bilanci deficitari degli enti periferici. Ed infatti venne stabilito che a decorrere dal 1946 gli enti locali non avrebbero più potuto fare assegnamento sull'intervento straordinario dello Stato. In realtà le cose andarono diversamente tanto per il pareggio del bilancio statale, quanto per le integrazioni ai bilanci degli enti locali, ma, comunque, la disposizione fu emanata e ad essa bisognava uniformarsi. Però è ovvio come non fosse sufficiente stabilire che non sarebbero più avvenute integrazioni, da parte dello Stato, dei bilanci delle Province e dei Comuni deficitari perchè le Province ed i Comuni hanno esigenze indeclinabili che non cessano affatto, così per incantesimo, solo perchè gli enti stessi sono posti dinanzi ad una disposizione di tale natura. E allora il legislatore di quel tempo, molto lodevolmente in verità, cercò di sostituire a queste integrazioni del tesoro che, almeno nei propositi, dovevano cessare, una forma di tassazione che fosse equivalente alle integrazioni stesse, nella loro struttura e nel loro gettito presumibile. Ecco come nacque allora questo diritto. Senonchè, male interpretando il pensiero del legislatore, molti Comuni si affrettano ad applicare il diritto a casaccio, tant'è vero che il Governo dovette correre ben presto ai ripari. Infatti con la circolare ministeriale del 14 agosto 1945, il Governo, dopo aver affermato che molti Comuni, e perfino taluni di quelli che appartenendo all'ultima classe, non applicava-

no l'imposta di famiglia, male intendendo la portata della legge, si erano affrettati a procedere all'applicazione di un diritto di imposizione sui più impensati generi col non lodevole, ma manifesto, intento di accollare le proprie spese a chiunque altro, fuorchè ai propri amministratori, si premurò di dettare alcune norme atte a richiamare i Comuni allo spirito ed ai termini della legge istitutiva del diritto fiscale di cui trattasi.

Ora è ovvio che tale diritto dovrebbe essere applicato soltanto ai generi da esportarsi fuori dal Comune e che per giunta costituiscano una peculiare produzione del luogo. Infatti se nel pensiero del legislatore le entrate corrispondenti al diritto dovevano sostituire l'intervento straordinario del Tesoro per i bilanci deficitari, l'imposta non poteva far altro che gravare su soggetti passivi che fossero estranei al Comune di origine, perchè solo in tal caso . . .

*Voci dal centro.* Siamo tutti d'accordo. È stato già presentato un emendamento in tal senso anche dal senatore Pasquini.

CERRUTI. Se siamo tutti d'accordo tanto meglio. Rinuncio quindi a svolgere il mio emendamento, anzi, se me lo dicevate prima, non avrei nemmeno incominciato. In passato, però, non era così, ma dal momento che lo è ora ne prendo atto con compiacimento.

PRESIDENTE. I senatori Pasquini e Turtufoli hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 18:

« L'autorizzazione per la istituzione dell'imposta di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa e del diritto sui generi di larga produzione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, cessa dal 1° gennaio 1952 ».

Il senatore Pasquini ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

PASQUINI. Il diritto sui generi di larga produzione locale, come è stato già enunciato, fu istituito come un mezzo di fortuna dopo l'ultima guerra, per fronteggiare le necessità dei Comuni che non avevano potuto riorganizzare la propria finanza. L'aspettativa però è andata delusa, perchè questo tributo è stato imposto sopra dei generi che in alcuni Comuni rappresentavano proprio prodotti di scarso valore,

come il carbone e il legname. Fatto si è che questo tributo ha determinato un senso di contrarietà perchè esso costituisce un ingiustificato onere soprattutto per le categorie agricole. Da ogni parte si auspica l'abolizione di questo retaggio odioso e vessatorio, che colpisce una categoria di contribuenti già oberati da altre notevoli imposizioni, che danneggia e limita il commercio tra vari paesi, anche limitrofi. Se ne propone pertanto l'abolizione con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

PRESIDENTE. Il senatore Ciasca ha presentato anch'egli un emendamento sostitutivo dell'articolo 18, del seguente tenore:

« L'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato ».

Poichè l'onorevole proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti dei senatori Cerruti e Pasquini.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'abolizione di questo diritto speciale. Penso però che il testo più esatto sia quello proposto dal senatore Ciasca.

PRESIDENTE. La Commissione fa allora proprio l'emendamento del senatore Ciasca.

Senatore Cerruti, rinuncia al suo emendamento?

CERRUTI. Vi rinuncio ed accetto questa dizione.

PRESIDENTE. Senatore Pasquini, rinuncia al suo emendamento?

PASQUINI. Rinuncio.

PRESIDENTE. Invito allora l'onorevole Ministro ad esprimere il parere del Governo sull'emendamento del senatore Ciasca fatto proprio dalla Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Devo dire prima di tutto che, per quanto riguarda la sostanza dell'abolizione del diritto, non posso non essere d'accordo, perchè ho sempre considerato questo diritto come estremamente pregiudizievole. Però devo fare anche presente che probabilmente qualche Comune ne avrà notevole danno se l'abolizione

intervenga nel corso dell'anno, e questo deve essere valutato attentamente dal Senato al momento di prendere una decisione.

Un'ultima osservazione di carattere formale. Credo sia opportuno inserire nel testo la data da cui cessa di avere vigore l'articolo 10, perchè altrimenti potrebbero sorgere difficoltà. Bisogna far in modo che si riesca a capire praticamente quando...

RIZZO GIAMBATTISTA. Si può dire: dalla data di entrata in vigore.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. No. Se diciamo dal 1° gennaio 1952 ha un significato, ma se la legge entra in vigore dopo questa data, la cessazione effettiva del diritto si verificherebbe dopo alcuni mesi. Quindi è bene che il Senato decida quale delle due soluzioni preferisce adottare.

PRESIDENTE. Faccia una proposta concreta, onorevole Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi sembra che la data migliore sia quella del 1° gennaio 1952. Però se si potesse usare la formula: « L'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, cessa di avere effetto dal 1° gennaio 1952 » si avrebbe il vantaggio di comprendere anche la tassazione dei generi extra tariffa che, nell'ipotesi che la legge entri in vigore con ritardo, possono essere tassati. Se la Commissione facesse propria questa formula, essa si riferirebbe ad ambedue le situazioni.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, io mi preoccupo di una situazione che si può determinare. E mi spiego. Mi auguro che la legge diventi tale prima del 1° gennaio 1952, ma ciò non può essere. In questa prospettiva, approvare una dizione che precisi « dal 1° gennaio 1952 », a mio modesto avviso, dà luogo ad una certa incertezza nei confronti del potere esecutivo, che in questi giorni è chiamato a decidere su richieste di autorizzazioni ad applicare le imposte di consumo in base al decreto del 1947, il quale resta in vigore finchè non vi è una legge che lo abroghi. Se diciamo « dal 1° gennaio 1952 », credo che il po-

tere esecutivo cominci a non concedere autorizzazioni. La legge però può ritardare: allora si determinerebbe veramente una interruzione nell'applicazione delle imposte, andando proprio contro lo spirito che ha presieduto alla votazione dell'articolo 8. Ecco perchè ritengo che, per restar fedeli proprio allo spirito che ci ha animato, si potrebbe, per quanto riguarda il diritto sui generi di larga produzione, dire « dal 1° gennaio 1952 », in quanto tutto il Senato mi sembra concorde nell'affermare che il diritto non si deve più applicare, ma per quanto riguarda le imposte di consumo (chiamiamole ancora così) extra-tariffa, avendo il Senato già deliberato che queste sono già previste nella tariffa, non si possa stabilire « dal 1° gennaio 1952 ». Se la legge diventasse tale in febbraio o in marzo 1952, avremmo tre mesi del 1952 senza alcuna regolamentazione, con un'interruzione che, a mio modesto avviso, creerebbe maggiori difficoltà nel trapasso. Ritengo dunque che bisognerebbe dire: « l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1947, n. 177 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1952 per quanto riguarda il diritto sui generi di larga produzione; è soppresso a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sui generi non compresi nella tariffa di legge anteriormente alla data di entrata in vigore ».

Occorre fare una distinzione, a meno che il Ministro non dichiari fin d'ora che per quanto riguarda le imposte di consumo continuerà ad emettere decreti di autorizzazione. Chè se di fronte all'approvazione eventuale da parte del Senato di una abrogazione generica di tutto l'articolo 10 in questione, dal 1° gennaio 1952, il Ministro si sente autorizzato a non fare nulla in attesa che la legge diventi tale, allora le cose diventano gravi per una serie di Comuni, nei cui confronti, nel 1952, si presenterebbe un intervallo temporale in cui si manifesterebbero forti contrazioni di gettito dell'imposta di consumo.

Se poi vi sono dubbi d'interpretazione ritengo sia preferibile la dizione « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Propongo che si dica: « A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Queste autorizzazioni sono date per un certo periodo di tempo, generalmente per l'anno solare. Non credo che esistano ragioni obiettive che vietino di stabilire: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ». Mi rendo conto della preoccupazione del senatore Rizzo, molto fondata, perchè alla data del 1° gennaio 1952 molto probabilmente la legge non sarà stata approvata. Allora, evidentemente ci possiamo trovare in una situazione d'incertezza: finchè il progetto in discussione non diventa legge, i Comuni hanno il diritto di deliberare e pretendere, se ricorrono le circostanze richieste, che le autorità approvino la loro deliberazione. D'altra parte, anche nel momento in cui entra in vigore la legge in discussione, tra il passaggio dal vecchio regime dell'imposta sui generi extra tariffa al regime proposto da questa legge, occorre un certo periodo di tempo, esiste quindi una certa fase di ultra attività della legge, che si viene a sopprimere. Potremmo perciò definire in termini precisi il problema, dicendo che tutto l'articolo 10 cessa di avere vigore col 1° gennaio 1953. Siamo arrivati a novembre, molti Comuni hanno deliberato il loro bilancio col diritto sui generi di produzione locale. Turberemmo meno la situazione se rinviassimo al gennaio del 1953. Anche il Governo appoggerebbe la proposta, perchè pensa che in un anno ci si possa orientare sulla situazione dei bilanci di quei Comuni che applicano il diritto. Propongo pertanto di stabilire che l'articolo 10 cessa di aver vigore col primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Evidentemente l'orientamento del Ministro è esatto, ma io desidero fargli una domanda: crede il Ministro che lasciare la situazione così per un anno intero sia opportuno? Questa legge potrà essere approvata probabil-

1948-51 - DCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 NOVEMBRE 1951

mente per il marzo 1952. La Commissione accetta l'emendamento del Ministro, ma lo prega di considerare se questo termine non possa essere abbreviato. Si potrebbe portarlo a 6 mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire dal 1° luglio 1952.

Invito l'onorevole Ministro a esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare il termine del 1° luglio 1952. Si potrebbero però profilare situazioni di questo genere: o di dover ritornare davanti al Senato per cambiare la data se, per ipotesi, la Camera dovesse approfondire il disegno di legge come ha fatto il Senato, oppure di non fare in tempo per attuare gli adempimenti che riguardano gli articoli 8 e 9, perchè bisogna considerare il sistema piuttosto complesso che deriva da questi due articoli. Occorre una delibera per i generi in tariffa ed una delibera per i generi, chiamiamoli ancora così, extra tariffa e se eventualmente si dovessero applicare sovraimposizioni occorre tutta una procedura da seguire. Siamo sicuri che questa legge possa essere approvata, possa entrare in vigore e lasciare poi ai Comuni il tempo necessario per i primi adempimenti da compiere prima del 1° luglio? Io me lo auguro. Non ho quindi difficoltà ad accettare la data del 1° luglio 1952, salvo a ritornare dalla Camera al Senato per riesaminare il problema.

PARATORE. Questa data rappresenta l'augurio che il disegno di legge diventi presto legge.

PRESIDENTE. L'articolo 18 sarebbe quindi così formulato:

« A partire dal 1° luglio 1952 cessa di aver vigore l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177 ».

Su questo testo sono d'accordo la Commissione e il Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Fazio propone un comma aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Agli effetti dell'articolo 41, primo capoverso, del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, le acque naturali da tavola non contenenti minerale specifico, anche se gassate, non sono considerate generi manifatturieri ed industriali, e perciò ammesse al diritto sui generi di larga produzione locale ».

PRESIDENTE. Il senatore Fazio ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

FAZIO. L'emendamento è stato presentato per resistere alle opposizioni degli industriali che affermavano che l'acqua da tavola deve essere considerata un genere manifatturiero. A me pare che, trattandosi di acqua come la manda la natura, cui si aggiunge tutt'al più il lavoro di imbottigliamento che non comporta nè spese nè occupazioni sensibili di mano d'opera, non si possa considerare un genere manifatturiero e quindi non possa essere compreso nell'esclusione di cui all'articolo 41.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per esprimere il parere della Commissione.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Mi pare che avendo votato l'abolizione del concetto di generi di larga produzione locale, anche ammesso che questo sia un genere di larga produzione locale, non saprei in quale articolo includerlo.

FAZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZIO. Non insisto su questa proposta di modificazione. Resta però ancora da discutere l'emendamento che io avevo presentato all'articolo 11 e che è stato rinviato a questo articolo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento già presentato dai senatori Fazio e Ciasca all'articolo 11, del quale si decise di rinviare la discussione all'articolo 18.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Aggiungere al seguente comma:

” In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non supe-

riore al 3 per cento del valore, all'atto della asportazione ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore della maggioranza di esprimere il parere della Commissione in proposito.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Anche questo emendamento mi pare non accettabile per il principio, che è stato approvato dal Senato, di escludere queste imposizioni.

FAZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZIO. Si era stabilito che questa questione sarebbe stata presa in esame durante la discussione dell'articolo 18. Qui si tratta di un caso tutto speciale; è diversa la materia. Noi non portiamo la questione sui generi di larga produzione ma su un caso specialissimo: la sorgente che nasce senza lavoro umano, senza spese. Portiamo la questione anche con una tariffa diversa da quelle precedentemente determinate; è un caso nuova e diversa. Si tratta anche di un problema, onorevoli colleghi, di equità, poichè succede che coloro i quali hanno acquistato per poche migliaia di lire il fondo dov'è la sorgente, non pagano nessuna imposta al Comune, di cui pure sfruttano le strade e dove apportano anche pericoli col transito delle automobili e degli autocarri. Non pagano nulla; e non si parli della quota di ricchezza mobile, perchè queste società, che sono abilmente amministrate, si servono del ricavato di questi prodotti per rendere attive altre società che sarebbero altrimenti passive, di modo che la ricchezza mobile che dovrebbero pagare queste società, con sede nelle grandi città, non arriva nè al lontano comunello, e neppure allo Stato, perchè gli interessati si valgono naturalmente di trasporti propri, di autocarri; e non vi è nemmeno la presenza dell'Amministrazione ferroviaria che attesti la quantità della merce spedita. Per tal modo sono milioni di bottiglie che ogni anno il consumatore paga senza alcun contributo per i Comuni e con pochissima tassazione a favore dello Stato. Credo che una piccola questione di procedura non possa togliere di mezzo questa materia e rendere impossibile un'equa soluzione.

Non così si dovrebbe trattare e sanzionare un caso che ripugna alla coscienza dei cittadini che assistono ad una palese ingiustizia, e ri-

pugna a noi che siamo qui per dettare leggi umane e non leggi a favore di interessi privilegiati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ho già detto nella discussione generale che questa imposta sarebbe veramente sovvertitrice di tutto il sistema delle imposizioni, tanto più in questo momento in cui il diritto sui generi di larga produzione locale è stato soppresso. Io non saprei quindi come collocare questa imposizione.

PRESIDENTE. Senatore Fazio, insiste sul suo emendamento?

FAZIO. Insisto, perchè rappresenta una questione di equità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Fazio che rileggo:

« Aggiungere il seguente comma:

» In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto della asportazione ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 18.

A partire dal 1° luglio 1952 cessa di avere vigore l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177.

In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, è autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto della asportazione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i senatori Pasquini e Tartufoi hanno presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 18-bis.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato.

Il n. 2 dell'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente :

« il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia ».

Il senatore Pasquini ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

PASQUINI. La modifica di cui all'articolo 2 del decreto presidenziale del 1947 aveva una portata limitata in quanto si riferiva al consumo del vino, nei riguardi dei soli produttori e dei coltivatori diretti, previsto nella quantità di un solo litro al giorno *pro capite*. Questo sistema ha dato luogo a non poche controversie nell'accertamento da parte del dazio gestito sia dal Comune che dagli appaltatori. Con l'emendamento proposto si vorrebbe allargare questa esenzione del consumo del vino, accordandola anche a coloro che collaborano nella famiglia del coltivatore diretto. È ovvio che questo accada perchè la convivenza e il raccogliersi intorno allo stesso desco deve portare con sé il diritto di ottenere l'esenzione per il vino. Per eliminare quindi una quantità di litigi che sorgono tra cittadini e le gestioni delle imposte di consumo, si propone di allargare l'esenzione del vino consumato dai membri della famiglia, purchè convivano nella stessa casa.

L'emendamento proposto si riferisce al vino destinato esclusivamente al consumo del pro-

dotto e della propria famiglia e ricavato esclusivamente dalle uve dei propri fondi, o da essi coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo stesso della vinificazione o, se altrove, quando sussistano le circostanze e condizioni da stabilire per regolamento; naturalmente l'esenzione dovrebbe essere concessa nella stessa misura ammessa per il produttore, e cioè un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso in merito all'emendamento dei senatori Pasquini e Tartufoi.

PARATORE. La maggioranza della Commissione si dichiara contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Pasquini e Tartufoi, non accettato dalla maggioranza della Commissione, ma accettato dal Governo.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Seguono gli articoli 18-a, 18-b, 18-c, 18-d e 19, identici nel testo della maggioranza e in quello della minoranza. Su di essi non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 18-a).

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti :

« È punito con la multa da due a venti volte l'imposta dovuta, il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in genere, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo.

« La pena della multa non può comunque essere applicata in misura inferiore a lire tremila ».

(È approvato).



## Art. 18-b).

L'articolo 59 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni previste negli articoli da 55 a 58, qualora non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda da lire duemila a lire duecentomila, oltre il pagamento dell'imposta dovuta, da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi dell'articolo 58.

« In ogni caso l'ammenda non può essere applicata in misura superiore a 20 volte l'imposta dovuta.

« Nei casi di lieve entità, e ove non si tratti di recidivi, la pena dell'ammenda può essere applicata anche in misura inferiore a lire duemila ».

(È approvato).

## Art. 18-c).

L'articolo 60 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto dei pacchi postali è punita con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila, da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali ».

(È approvato).

## Art. 18-d).

Il primo comma dell'articolo 61 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da lire quattrocento a lire ventimila, qualora non sia stabilita una pena più grave ».

(È approvato).

## Art. 19.

All'articolo 66 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la definizione in via breve può essere competente il Direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire 10.000

e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 1.000.

« Detti impiegati debbono essere espressamente delegati dal Sindaco ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

## Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) ha respinto uno schema di disegno di legge inteso ad integrare la legge n. 221 del 29 aprile 1949 sulla « perequazione delle pensioni ».

Lo schema di disegno di legge di cui si tratta è quello che venne trasmesso dal Ministero della difesa al Tesoro col dispaccio n. 2761/212 del 7 luglio 1951 ed era stato compilato dal Ministero competente allo scopo di sanare una evidente sperequazione di pensioni che gli articoli 2, 9 e 10 della legge n. 221 avevano creato a danno di un gruppo di ufficiali della riserva provenienti dalla posizione di « fuori quadro » per porre gli interessati su di un piano comune di trattamento e di giustizia economica.

L'aggravio finanziario annuo non avrebbe superato 80 milioni di lire (1893).

CERICA, DE GASPERIS, PORZIO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri: la Federazione impiegati operai tessili (FIOT) ha proposto, immediatamente dopo i disastri alluvionali di Calabria, Sicilia e Sardegna, l'acquisto a prezzo di puro costo da parte del Governo presso le fabbriche tessili, di tessuti, coperte, lenzuoli ecc. da distribuirsi gratuitamente alle popolazioni colpite.

Tale proposta, più che mai attuale dopo le alluvioni in Val Padana, ha avuto i più ampi consensi nei più diversi settori.

Il sottoscritto, sottolineando l'importanza e l'urgenza della cosa, chiede di conoscere il pensiero del Governo in merito (1894-*Urgenza*).

CASADEI.

Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere: se, di fronte alle recenti disastrose alluvioni che hanno funestato e funestano territori del Meridione e del Nord d'Italia, non credano di accogliere il voto ripetutamente espresso in Senato, in sede di discussione dei bilanci della difesa e degli interni, perchè sia incoraggiata la costruzione anche in Italia degli elicotteri, per i quali l'industria aeronautica specializzata è già preparata (1895).

GASPAROTTO, MAGLIANO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste: sui gravi danni prodotti nei comuni di Nocera Superiore e di Nocera Inferiore dallo straripamento del torrente Cavaiola, derivato dalla mancata sistemazione idraulica forestale dei bacini montani dell'Agro Nocerino, per la quale il sottoscritto aveva presentato in data 26 ottobre u.s. una interrogazione, rimasta sinora senza risposta (1896-*Urgenza*).

LANZARA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se e come il competente Ministero si sia fino da ora preoccupato di assicurare per la prossima primavera il quantitativo di solfato di rame per gli interventi tempestivi dei trattamenti anticrittogamici in genere e anteperonosporici, di primavera in particolare, per le viti.

Se e come intende predisporre altresì le necessarie direttive per assicurare che il solfato di rame arrivi in modo tempestivo e sufficiente particolarmente ai piccoli e medi coltivatori diretti.

Per sapere ancora se non ritenga il Ministro competente che il problema di assicurare il quantitativo occorrente di solfato di rame per la viticoltura, non assuma carattere di preoccupante cura ed urgenza, dopo l'avvenuta ap-

provazione da parte del Parlamento della legge n. 1964 contenente limitazioni all'impiego del nichel, del rame, dello zinco e rispettive leghe.

Quale azione intenda svolgere infine il Ministro per contenere il prezzo del solfato di rame (1897).

GAVINA.

### *Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per sapere perchè gli alunni e guardamerci contrattisti del Compartimento ferroviario di Reggio Calabria, sospesi dal servizio nell'ottobre 1943, non siano stati ancora nuovamente riassunti in servizio.

Faccio presente che tutti costoro, assunti nel periodo 1939-43 a norma ed alle condizioni previste dal contratto tipo, approvato con decreto-legge 25 aprile 1939, n. 2941, dopo avere superati gli esami, furono destinati nelle varie stazioni del Compartimento, ove prestarono zelantemente di giorno e di notte la loro opera, mettendo a repentaglio la vita sotto i continui bombardamenti e mitragliamenti.

Furono poi nell'ottobre del 1943 sospesi dal servizio per esuberanza di personale rispetto al fabbisogno, esuberanza dipendente dalle limitazioni del traffico ferroviario in quel periodo, con la formale promessa di futura riassunzione in servizio non appena l'attività ferroviaria fosse tornata in condizione di normalità (1938).

PRIOLO.

Al Ministro del commercio estero, per conoscere se non ritenga che le norme precedentemente emanate, contenenti gravi restrizioni all'esportazione di filati di cotone, pongono la industria nella condizione di dovere sospendere una parte notevole della sua attività, dato il mancato consumo del mercato interno; e se per lo meno non ritenga equo temperare le norme stesse, accordando un congruo termine per l'espletamento dei contratti in corso.

Si richiama all'uopo quanto stabilito dal decreto legge 20 settembre 1951, approvato dal Senato il 15 corrente riflettente divieti all'impiego di determinati metalli, decreto che agli

articoli 3 e 4 accorda un notevole lasso di tempo per l'espletamento degli impegni già assunti dalle ditte produttrici (1939).

LONGONI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno provvedere d'urgenza a che abbiano immediatamente inizio i lavori — del resto non costosissimi — per il ripristino del vecchio, ampio soprapassaggio della stazione ferroviaria di Faenza, mettendo fine, così, ad uno stato di cose deplorabile causato dal continuo, ininterrotto ingombro delle comunicazioni della città con tutta la bassa Romagna e paralizzando l'enorme traffico orientato verso tale direzione (1940).

BRASCHI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio estero, per conoscere se risponde a verità quanto è stato riportato dalla stampa circa un permesso accordato dal Ministero del commercio con l'estero per la temporanea importazione dalla Francia di un contingente addizionale di 5.000 tonnellate di olio d'oliva, il che sarebbe in contrasto con quanto assicurato di recente, in risposta ad altra interrogazione al Ministro dell'agricoltura, e cioè che non si ravvisa l'opportunità di concedere ulteriori permessi d'importazione in materia (1941).

ANGELINI Nicola.

Al Ministro del commercio estero, per conoscere i motivi per i quali, con recente disposizione, è stata riservata unicamente alle sole dogane di Genova e Napoli la facoltà di messa a dogana dell'olio d'oliva in lattine, escludendo Bari, centro della regione di maggior produzione, con danno degli esportatori di Puglia che attraverso il porto di Bari, hanno possibilità di esportazione diretta anche in America (1942).

ANGELINI Nicola.

Ai Ministri dei trasporti, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritengano pregiudizievoli ai vitali interessi del Mezzogiorno, ed in special

modo alla produzione agricola che rappresenta tanta parte dell'economia meridionale, gli aumenti tariffari delle Ferrovie dello Stato per trasporto prodotti agricoli, che sopprimono precedenti facilitazioni mentre sono aumentate le esigenze e peggiorate le condizioni di vaste zone agricole del sud (1943).

ANGELINI Nicola.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Domani, venerdì 23 novembre, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di finanza locale (714).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. RUINI ed altri. — Disposizione per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci (1412).

2. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785) (*Rinviata la discussione a martedì 27 novembre 1951*).

3. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

5. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

III. Discussione della mozione:

RICCI Federico (BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI,

BUIZZA, TOMÈ, SALVI). — Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed all'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera di: 1° che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2° che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3° che si revochino le concessioni esistenti; 4° che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

#### IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di note, concluso a Belgrado il 26 febbraio 1951 (1731).

2. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note firmato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948 (1860).

3. Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1698).

4. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1699).

5. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 (1799).

6. Riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » (1740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

5. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Nella seduta del 30 ottobre 1951 rinviata la discussione di un mese*).

6. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

#### VI. Discussione di disegni di legge rinviata (per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-Urgenza).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, numero 1317) (Doc. CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articolo 57, 81 capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI).

La seduta è tolta (ore 21,30)